

LXXXIX^a SEDUTA

VENERDÌ 14 MAGGIO 1937 - Anno XV

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commemorazione (del senatore Micheli):	
PRESIDENTE	Pag. 2918
MUSSOLINI, <i>Capo del Governo</i>	2918
Congedi	2918
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2244, che detta norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, portante provvedimenti concernenti l'energia elettrica » (1616). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>).	2935
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, che stabilisce gli organici degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina » (1619). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>).	2935
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 162, concernente la revisione della Convenzione 31 luglio 1923-I, approvata con decreto ministeriale 10 novembre 1923-II, per la concessione in esercizio della Società Abruzzese Miniere Asfalto (S. A. M. A.) delle miniere erariali asfaltifere di San Valentino in territorio di Pescara » (1624). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>).	2935
« Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2470, concernente l'istituzione del "Sabato Teatrale" » (1627). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>).	2938
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 102, contenente disposizioni concernenti il divieto di arruolamento di volontari per la Spagna » (1631). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>).	2939
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, concernente norme per agevolare il finanziamento delle opere di bonifica » (1635). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>).	2939
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 181, che approva la convenzione in data 17 dicembre 1936-XV,	

con la quale viene risolta la concessione di opere di navigazione interna nella valle del Po, data alla Società Italiana di Navigazione Interna, anonima, con sede a Venezia » (1636). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>).	2939
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 244, contenente norme per la disciplina dei prezzi degli alberghi, pensioni e locande per gli anni 1937-38 e del servizio dei buoni d'albergo » (1640). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>).	2940
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 251, che reca norme per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali della Milizia portuaria che si trovano in servizio nei porti dell'Africa Orientale Italiana » (1646). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>).	2940
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, che approva l'ordinamento della Regia aeronautica » (1656). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>).	2940
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 209, contenente modificazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, relativo alle sovvenzioni per la gestione delle stagioni liriche e delle compagnie drammatiche, nonchè di società o enti di concerti e di complessi operettistici e di riviste » (1657). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>).	2940
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 297, concernente il trattamento economico del personale locale addetto alle Scuole italiane all'estero » (1659). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>).	2941
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 359, riguardante la determinazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria per i trasferimenti di immobili al Comune di Trento per l'attuazione dei lavori di risanamento del quartiere del "Sass" in detta città » (1660). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>).	2941
(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2469, con-	

tenente modificazioni alla legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande » (1626). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2936
GALENGA	2937
FELICI, <i>relatore</i>	2938
(Presentazione)	2919
(Seguito della discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (1553). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2919
MARAGLIANO	2919
GATTI SALVATORE	2924
BUFFARINI GUIDI, <i>Sottosegretario di Stato per gli interni</i>	2926
Interrogazioni:	
(Annuncio)	2944
Messaggio del Capo del Governo	2918
Petizioni:	
(Sunto)	2918
Relazioni:	
(Presentazione)	2943
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	2942

La seduta è aperta alle ore 16.

MILLOSEVICH, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Brezzi per giorni 6; Falk per giorni 8; Gallarati Scotti per giorni 6; Ginori Conti per giorni 5; Martin Franklin per giorni 10; Maury di Morancez per giorni 6; Prampolini per giorni 4; Salmoiraghi per giorni 15; Scipioni per giorni 4; Spiller per giorni 5; Tournon per giorni 4; Vicini Marco Arturo per giorni 4.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Commemorazione del senatore Micheli.

PRESIDENTE. Breve e violenta malattia troncava ieri la vigorosa, ancor giovanile vita del nostro illustre camerata prof. Ferdinando Micheli, clinico principe, ammirato maestro dell'Ateneo torinese. Nato a Carrara, aveva compiuto in Torino gli studi universitari, allievo prediletto, poi assi-

stente, e infine aiuto di Camillo Bozzolo. Nel 1912, a quarant'anni, aveva vinto il concorso per l'assegnamento della clinica medica a Sassari, donde era passato successivamente a dirigere l'Istituto di patologia medica presso la facoltà di Siena. Dopo la morte dello stesso senatore Bozzolo, chiamato a prenderne il posto, aveva aggiunto nuovo onore e prestigio alla cattedra di Torino. Medico di alto valore, scienziato di profonda dottrina, aveva eseguito importanti ricerche e pubblicato notevolissimi studi su l'anemia perniciosa, sugli itteri emolitici, su l'immunità nella tubercolosi, su l'endocardite lenta, sul diabete renale, su la sierologia dei tumori maligni. Era anche direttore del Centro ospitaliero di studio diagnostico dei tumori, fondato dal senatore Pescarolo, del quale era stato prezioso collaboratore.

Ferdinando Micheli apparteneva dal 1934 alla nostra Assemblea, nella quale era circondato da deferente simpatia. Pochi giorni or sono, interprete del sentimento di tutti i colleghi, lo avevo felicitato per la meritata nomina a cavaliere dell'Ordine civile di Savoia. Egli pareva ancora nel pieno rigoglio della sua feconda attività scientifica, didattica e sanitaria; perciò il Senato ha accolto con tanto più accorata tristezza la notizia della quasi improvvisa scomparsa di lui, alla memoria del quale rende omaggio di reverenza e di rimpianto.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*.
Il Governo si associa alle parole commosse che in memoria del senatore Micheli sono state pronunciate testè dal Presidente della vostra Assemblea.

Messaggio del Capo del Governo.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza del Senato il seguente messaggio del Capo del Governo:

« Roma, addì 14 maggio 1937-XV.

« Informo la E. V. che, con provvedimento in corso, Sua Maestà il Re d'Italia Imperatore d'Etiopia ha attribuito, su mia proposta, all'onorevole prof. Giuseppe Tassinari, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, la carica e le funzioni di Sottosegretario di Stato per la bonifica integrale.

« Il Capo del Governo

« MUSSOLINI ».

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Millosevich di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

MILLOSEVICH, segretario:

Il signor Giovanni Bruzzaniti, anche a nome di altri suoi compaesani, fa voti per la ricostituzione in Comune autonomo di San Giovanni Samio, ora aggregato al Comune di Caraffa (provincia Reggio Calabria).

Il ragioniere Leonardo Gaudino, gerente dell'Ufficio postale di Conco, fa voti perchè sia riesaminata la sua posizione giuridica in base al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato.

PRESIDENTE. Queste petizioni seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Millosevich di dar lettura dei disegni di legge comunicati alla Presidenza.

MILLOSEVICH, segretario:

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 367, riguardante la istituzione della sede di Tribunale nei Comuni di Lecco e di Pordenone e della sede di Pretura nel Comune di Aidone (1701).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 292, che modifica le disposizioni relative al termine di attuazione delle norme riguardanti l'assetto definitivo delle vie armentizie (1702).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 463, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale (1703).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 477, concernente l'assunzione nei ruoli governativi del personale direttivo e insegnante delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica pareggiati delle nuove Province, recitati entro l'anno 1934-XII (1704).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2508, che porta modificazioni alle vigenti disposizioni sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi nonché sullo stato giuridico degli ufficiali e sottufficiali del C. R. E. M. (1705).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 523, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, contenente disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita (1706).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 528, relativo alla proroga, fino al 30 giugno 1937-XV, delle disposizioni sul

trattamento economico del personale militare in servizio nell'Africa Orientale Italiana (1707).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 522, che regola il trattamento economico del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per levalute addetto agli Uffici commerciali all'estero (1708).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 524, contenente modificazioni al Testo Unico approvato col Regio decreto 20 settembre 1934-XIII, n. 2011, sui Consigli provinciali delle Corporazioni (1709).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 22, che contiene nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcool di prima categoria (1710).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 450, che autorizza la spesa di lire 1.500.000 per provvedere a rimboschimenti da eseguire per la celebrazione dell'Impero (1711).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 540, riguardante la disciplina dei concorsi a premi (1712).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (Numero 1553). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sullo: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI ».

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Coll'animo vivamente attristato per la perdita del nostro illustre collega, il senatore Micheli, decoro nostro, onore della scienza medica italiana, vi tratterò brevemente sopra alcuni problemi che si riannodano alla vigoria della stirpe ed al movimento demografico della Nazione ad essa così strettamente connesso. Dirò anzitutto della prevenzione avverso alle malattie infettive.

Alle malattie infettive gli Italiani pagano un largo tributo in mortalità ed in morbilità.

Ed insisto sulla morbilità come sulla mortalità: non basta misurare i danni che le malattie arrecano all'economia sociale ed al movimento demografico del Paese, in base al numero delle persone che uccidono, perchè anche il numero di quelle che ne ammalano ha influenza apprezzabile su questi due importanti fattori della vita di una Nazione.

Ciò premesso le cifre che sintetizzano lo stato odierno, malgrado sensibili miglioramenti rispetto al passato, sono sempre impressionanti.

Secondo le statistiche ufficiali dal 1930 a tutto

il 1936, vale a dire nello spazio di sette anni, i casi di malattie tifiche, denunciati furono oltre 200.000, con oscillazioni in più e in meno anno per anno, con aumenti e diminuzioni non progressive, e i morti circa 40.000; cifre che sono certo al di sotto del vero, perchè le denunce sono abitualmente al disotto della realtà.

Per la difterite, dal 1930 al 1936, i casi denunciati furono circa 180.000 con oscillazioni annuali che non segnano diminuzioni progressive ma modificazioni alternate ed i morti circa 20 mila, osservando per la difterite ciò che dissi testè per il tifo, che le cifre sono al disotto del vero. Per la difterite poi di questi ultimi tempi si nota, a vece di remissione, una recrudescenza.

Per l'altra grande malattia infettiva, la tubercolosi, la più micidiale di tutte, non essendovi denuncia obbligatoria non abbiamo notizie numeriche sulla morbilità, ma certo si può asserire che la morbilità conosciuta è maggiore di quella che si conosceva per lo addietro, perchè i colpiti che prima non si rivelavano, oggi, specie innanzi all'attiva propaganda che ha fatto e che fa la Federazione, si fanno innanzi e si denunciano via via essi medesimi in numero sempre maggiore, per quanto invece, la mortalità sia diminuita.

Questi due fattori, mortalità diminuita e morbilità cresciuta, non sono in contraddizione, ma si spiegano innanzi alle maggiori cure da cui gli infermi sono amorevolmente circondati ed alla cresciuta coscienza antitubercolare.

Ad ogni modo, le malattie tubercolari uccidono ancora ogni anno 35.000 cittadini nel fiore dell'età con gravi conseguenze, sia per l'economia nazionale sia per il movimento demografico.

E gli ammalati, seguendo un calcolo grossolano che prende per base 10 per ogni morto, ne risulterebbero approssimativamente 350.000 per anno.

Queste cifre meritano di richiamare tutta la considerazione del Governo e del Senato, perchè ci dicono, nella loro muta eloquenza, la parte, che certo hanno e devono avere sull'attività economica della Nazione e sulla fecondità delle famiglie. E qui bisogna riconoscere che gli Italiani non si valgono di tutti i mezzi possibili per prevenire le malattie infettive. Oltre a quelli già usati, le conquiste quotidiane della scienza e della pratica medica oggi hanno dimostrato la possibilità di prevenire con opportuni provvedimenti parecchie delle malattie infettive più micidiali per l'umanità, per mezzo di vaccinazioni preventive, come da tempo si è fatto per il vaiuolo. Ed oggi nel mondo si vaccina utilmente per premunirsi avverso il tifo, la difterite e la tubercolosi e si comincia a vaccinare contro altre malattie infettive.

Insomma questa misura difensiva è in continuo sviluppo in tutti i Paesi civilizzati, nei quali i popoli si beneficiano con fede di tali conquiste della scienza, convinti che per esse è possibile di prevenire le malattie infettive.

Lo è in Italia?

No. Malgrado tutte le cure del Governo per

promuoverne l'attuazione e la diffusione di questi provvedimenti premonitori.

Il Governo infatti ha, per mezzo di ripetute ordinanze, prescritta la vaccinazione preventiva del tifo e della difterite, non però in modo totalitario come da tempo si usa per il vaiuolo, e già con ripetute circolari da tre anni va raccomandando la vaccinazione preventiva contro la tubercolosi.

Come ha risposto il Paese a tutte queste premure del Governo?

Con indifferenza, non con fede, nè tampoco con fiducia.

E se qualche po' si è vaccinato per il tifo e per la difterite, lo si è fatto per la insistenza e la sollecitudine della Direzione di Sanità, ma è manifesta la tendenza a sottrarsi alle vaccinazioni preventive di qualsiasi natura.

Queste renitenze sono davvero impressionanti perchè non sono in alcun modo giustificabili. Se — ad esempio — vi è vaccinazione preventiva consacrata dalla più larga esperienza è quella del tifo, che attuata in occasione della grande guerra in tutti gli eserciti belligeranti sopra parecchi milioni di uomini, ha dimostrato la sua efficacia salvando migliaia e migliaia di vite.

E se la vaccinazione contro la difterite non ha per sé la prova dei milioni di vaccinati, come la ebbe quella del tifo, pure oggi il suo uso in tutto il mondo ne ha dimostrata indubbia l'efficacia. Eppure i cittadini italiani rifuggono dalla vaccinazione sia per il tifo che per la difterite.

Per quel che riguarda la tubercolosi la tendenza negativa è ancora più manifesta, per quanto là ove fu praticata abbia dimostrato la sua efficacia.

Il Governo, nel promuovere la applicazione di questa vaccinazione preventiva contro la tubercolosi fu mosso non solo da ragioni sanitarie ma pur anco da ragioni, dirò, di ordine amministrativo.

Lasciando da parte la mortalità per tubercolosi, la morbilità per tubercolosi, si dimostra in aumento perchè oggi, mercè la efficace propaganda fatta dalla Federazione Italiana Nazionale Fascista per la lotta contro la tubercolosi, gli italiani si preoccupano più di quello che se ne preoccupassero per il passato, di farsi controllare ed il numero di quelli nei quali il morbo nelle sue prime manifestazioni si scopre, crescerà ogni giorno.

E a questo, d'altro lato, potentemente contribuisce la persistenza con cui il Governo, per mezzo della Federazione, diffonde gli insegnamenti per addivenire alla diagnosi precoce delle malattie tubercolari.

Conseguentemente il numero delle persone che batteranno alle porte dell'Istituto di Previdenza Sociale e dei Consorzi antitubercolari ogni giorno crescerà e, necessariamente, cresceranno gli oneri finanziari che ne derivano al Governo ed agli Enti pubblici che hanno la missione della assistenza.

Innanzitutto a questa situazione è naturale che il Governo voglia attuare, e ne ha ragione, tutti i mezzi possibili per poter giungere ad una dimi-

nuzione della morbilità e, quindi, vuole vedere quello che può dare la vaccinazione preventiva: il mezzo di prevenzione più innocuo, quello che più facilmente si può attuare nelle masse e che è sicuramente innocuo.

Insisto su questo punto perchè — e voi tutti lo ricorderete, — a Lubeca, in Germania, per uno scambio di recipienti, a vece del vaccino, si innestarono per errore bacilli vivi e virulenti della tubercolosi che infettarono i bambini sui quali furono applicati.

È avvenuto là quello che qualche volta avvenne quando in una farmacia, per lo scambio di barattoli, si propinarono erroneamente veleni a vece di mezzi curativi. Errore del resto impossibile a verificarsi nei vaccini usati in Italia, composti tutti di materiali morti e non riproducibili, quindi sicuramente del tutto innocui. Questo ormai è noto, nè può essere ignorato da alcuno.

Ed oltre ad essere sicuramente innocua, la vaccinazione preventiva della tubercolosi nelle larghe applicazioni che ebbe in tutto il mondo si è mostrata positivamente utile.

In alcuni Paesi è così penetrata l'utilità di questa vaccinazione preventiva che si applica al personale degli ospedali, nelle scuole, nelle collettività di ogni genere. In Romania si è vaccinato l'esercito ed in Francia, in parecchi Istituti, si richiede — per esservi ammessi — la vaccinazione antitubercolare.

I mezzi vaccinanti impiegati nei vari Paesi furono diversi, ma tutti composti con materiali specifici sulle basi degli studi italiani, quindi tutti sostanzialmente uguali.

Ebbene sentite i giudizi che in tre diverse Nazioni furono dati da capi di servizi pubblici nazionali.

A Buenos Aires il dott. Isleno, Ispettore sanitario governativo, dopo avere seguiti, nel suo paese, gli effetti della vaccinazione preventiva fatta su vasta scala, scrisse: « Per lottare contro la tubercolosi colle consuete norme igieniche si richiedono centinaia di milioni e con risultati discutibili, mentre col vaccino Ferran si può praticare la lotta con sacrifici insignificanti ».

A Tokyo, Shiga, dopo avere fin dal 1917 praticata la vaccinazione, scrisse: « La vaccinazione preventiva può impedire la bacillosi. Quando i ragazzi predisposti alla malattia sono stati vaccinati il loro organismo, come io ho potuto constatare, diviene più vigoroso, l'appetito aumenta, in una parola lo sviluppo generale viene stimolato. Così si arriva a diminuire la mortalità, ad allungare la durata media della vita, ad elevare il livello sanitario della popolazione. La vaccinazione preventiva è dunque un fattore importante per l'igiene pubblica ».

In Francia, il Ministro della salute pubblica, Blairot, in una circolare ai Prefetti, scrisse:

« È attualmente dimostrato che là ove fu praticata la vaccinazione non solamente sui bambini esposti alla contaminazione nelle loro famiglie,

ma anche in quelli viventi in ambienti apparentemente sani, la mortalità per tubercolosi diventa quasi nulla. I medici che da più anni la praticano in differenti paesi del mondo affermano che i ragazzi vaccinati sono più resistenti che i non vaccinati alle malattie dei primi anni di vita ».

In Italia, là ove furono usate, le vaccinazioni preventive contro la tubercolosi, diedero del pari eccellenti risultati come lo provano relazioni antiche e recenti di pubblici istituti: non uno fra quanti la hanno applicata espresse giudizio contrario.

Ma nè raccomandazioni del Governo, nè questi giudizi fecero presa; la vaccinazione non si è diffusa nel pubblico e sono parecchi i Consorzi italiani di grandi centri che non hanno non solo diffuso, ma neanche iniziate le vaccinazioni raccomandate dal Governo. Nessuno poi degli Enti parastatali, che per la natura loro avrebbero dovuto ubbidire a queste raccomandazioni, se ne diede per inteso, eppure queste raccomandazioni sono venute da quel Ministero cui il Duce è a Capo e dal quale dipendono.

A questa tacita resistenza non furono estranee preoccupazioni dottrinali, che non hanno ragione di essere, perchè i Consorzi non sono corpi scientifici, ma corpi esecutivi che devono seguire l'indirizzo del Governo, il quale ha solo la responsabilità di questi provvedimenti. Ed è singolare che ai Consorzi siano finora sfuggite le ragioni economiche di queste insistenze del Governo e l'utilità che questa misura preventiva può portare ai loro bilanci.

Ma, prescindendo dalla vaccinazione antitubercolare, certo è che in Italia vi è nel pubblico ed in tutte le classi sociali una diffidenza, una prevenzione contro tutte le vaccinazioni preventive.

E se quella contro il vaiuolo oggi è usata lo si deve al fatto che per legge è obbligatoria sempre e per tutti. Se non fosse obbligatoria ne sarebbe di molto limitato l'uso e non sono mancati i tentativi a sottrarvisi, specie in Inghilterra, per ragioni dottrinali, scientifiche e politiche.

Scientifiche, perchè la vaccinazione contro il vaiuolo è nata dalla pratica empirica e per quanto siasi ricercato non si è scoperta la ragione della sua efficacia. I bigotti della biologia hanno il sistema di non ammettere la bontà dei mezzi che la pratica e l'esperienza hanno dimostrato utili, se non ne conoscono il perchè intimo; per quanto questa pratica empirica abbia difesa l'umanità dal vaiuolo che la sterminava e la deturpava.

Il dottrinarismo politico, poi, ha per bocca della democrazia combattuto la vaccinazione antivaiuolosa, in nome della libertà, ritenendo violazione della libertà l'obbligo della vaccinazione quasiché, in omaggio alla libertà individuale, si dovesse rinunciare a difendere l'umanità da tutto ciò che attenta alla sua salute ed alla sua prosperità.

Questa avversione alle vaccinazioni preventive esiste non solo nelle masse poco colte, ma anche in quelle più colte che hanno una pregiudiziale

contro tutte, qualunque sia la malattia contro cui sono rivolte, perchè per ignoranza, si temono guai immaginari e si preferisce la malattia che uccide alla vaccinazione che salva, presso le anche dalle classi più elevate che danno, così, un triste esempio.

Questo fatto è umiliante; ma esiste.

Ed è tanto più importante se si dà uno sguardo alla storia delle immunizzazioni preventive contro le malattie infettive. Concedetemi che ne ricordi un brano.

Non era sfuggito agli asiatici antichi che gli individui, i quali avevano superato il vaiuolo, nelle successive epidemie non ne erano più colpiti.

Questo fatto immunitario fece nascere l'idea di provocare artificialmente la malattia in forma lieve nei bambini per proteggerli dal terribile morbo. Così nacque la vaiolazione, consistente in una contaminazione artificiale per mezzo di materiali infettanti attinti da malati di forme lievi, questa pratica attuata con vantaggio fin dal VI secolo in tutta l'Asia, per la sua efficacia dimostrata, si diffuse in Europa dopo il 1700, circa un secolo prima che Jenner scoprisse il vaccino. Ebbene, le classi sociali più elevate in Europa, innanzi ai fatti dimostrativi raccolti, cominciarono ad applicare nei loro membri questo metodo immunizzante.

E l'Imperatrice Caterina II di Russia fece inoculare suo figlio; ed un gruppo di gentildonne, in varie parti d'Europa, soprattutto in Inghilterra, si fecero propagandiste del metodo, lo fecero attuare nelle loro famiglie e ne promossero la diffusione. Il metodo si era mostrato utile e ciò bastava per quell'epoca nella quale si riconoscevano i fatti, non si parlava di democrazia, ed il bigottismo dottrinale non li obnubilava. Oggi succede il contrario e l'ignoranza dei più da un lato, le sottigliezze dottrinali dall'altro, hanno creato tutte le diffidenze che inceppano la diffusione di questi mezzi difensivi; diffidenza che fino ad ora ha impedito agli Italiani di valersene.

Veda il Governo se non sia indicato, con provvedimenti più completi sulle vaccinazioni preventive, eliminare ogni possibilità di quelle evasioni, oggi possibili innanzi alle vigenti limitazioni casuistiche; se sia necessario estirpare i pregiudizi irragionevoli e prendere le misure opportune acciò i dottrinarismi di ogni natura non inceppino l'attuazione di provvedimenti rivolti alla difesa della salute pubblica e degli interessi nazionali, fra i quali primeggia il movimento demografico che resta turbato non solo dal numero dei morti, ma anche dal numero dei malati.

E colle misure di Governo è indispensabile l'azione dei cittadini di ogni classe sociale.

La collaborazione all'uopo di tutti gli Enti che il Fascismo, con provvidi intenti ha creato, sarà preziosa e gli Enti la daranno come la hanno sempre data per seguire la via tracciata dal Duce.

Questi Enti hanno già fornite luminose prove del loro interesse per la tutela fisica della razza. Basti

il ricordare che, mercè l'opera indefessa di S. E. il Generale Starace, oggi l'Italia possiede 2.492 istituzioni preventive sotto forma di colonie marine, alpine e preventori. Il Fascismo completerà, certo, il suo nobile programma di prevenzione dai malanni che minano la razza, dando mano alla attuazione delle varie forme di vaccinazione preventiva, seguendo le indicazioni tracciate dal Duce. E l'azione delle donne fasciste sarà preziosa per dissipare i pregiudizi che fino ad ora ne hanno impedita la diffusione.

Un'altra grande Istituzione provvidenziale, la Croce Rossa, può certo contribuire a diffondere la immunizzazione contro le malattie infettive, come può e deve contribuirvi la santa opera per la protezione della madre e del fanciullo, cui il nostro illustre Presidente ha legato perennemente il proprio nome.

È necessario insomma creare contro le malattie infettive quel fronte unico che il Duce ha proclamato contro la tubercolosi. S. E. Buffarini, interprete acuto e convinto del pensiero del Duce, del Duce strenuo collaboratore, certo darà mano a crearlo ed il Paese plaudirà, come oggi deve plaudire a quello che l'Istituto di Previdenza sociale, seguendo le direttive del Duce, ha già realizzato per la lotta contro la tubercolosi. Compiono oggi dieci anni da quando fu decretata l'assicurazione per gli operai contro la tubercolosi. In allora i lavoratori colpiti da questa infermità si lasciavano lavorare e seminando il contagio fino a distruzione compiuta della loro misera vita; oggi ospitati, curati, circondati di ogni sollecitudine possono aprire l'animo alla speranza e non sono più nocivi alla società ed alle loro famiglie. Già 34 ospedali sanatoriali ed 8 padiglioni con 12.000 letti li accolgono e a questi dodicimila letti presto altri ottomila se ne aggiungeranno in altri 27 Istituti parte già costruiti e parte in via di costruzione.

Gli operai assicurati sono presso a sei milioni e, poichè le provvidenze si estendono alle loro famiglie, sono oggi quindici milioni di persone che vengono tutelate contro la tubercolosi dall'ordinamento assicurativo: monumento di solidarietà operaia e padronale che il Regime ha innalzato di fronte al nihilismo degli ordinamenti democratici, oggi fortunatamente defunti fra noi. I frutti di esso sono scolpiti nelle cifre che dimostrano una progressiva diminuzione della mortalità per tubercolosi che oggi è scesa quasi alla metà di quella che si aveva quando fu promulgata la legge.

Innanzi a questo risultato il pensiero si volge riconoscente a quel pugno di uomini insigni che con tanta rapidità hanno compiuto questo colossale lavoro e, fra essi, a Eugenio Morelli che con fulminea attività, volando da un capo all'altro dell'Italia, scelse le sedi, elaborò i piani dei sessanta Istituti, ne sorvegliò la costruzione, ne creò l'ordinamento e coronò l'opera sua colla creazione dell'Istituto Forlanini, primo ed unico

centro al mondo, realizzatore delle ricerche possibili sulla tubercolosi. Oggi, per merito del Duce che volle, per l'azione di Morelli e dell'Istituto di Previdenza sociale che interpretarono e attuarono l'indirizzo voluto dal Duce, l'Italia imperiale è alla testa della lotta antitubercolare nel mondo e ne segna al mondo le direttive con autorità imperiale.

Innanzi a questa prima vittoria il pensiero si deve volgere al cammino che ci allontana ancora dalla agognata mèta finale.

Fino ad ora si è provveduto alla assistenza dei colpiti dal morbo, ma ora bisogna dar mano alla difesa dei sani, per impedire che diventino malati, altrimenti la mèta sfuggirà sempre.

Sperare nella scomparsa delle malattie tubercolari solo mercè la distruzione del contagio che le crea sarebbe utopia: le malattie tubercolari spariranno quando gli uomini saranno resi refrattari all'azione del contagio. Così, malgrado che il contagio esista e circoli, non avrà presa nel loro organismo. A questo si può giungere colla immunizzazione per mezzo della vaccinazione preventiva di cui ho già detto e come l'esperienza, già fattane in più parti del mondo e primamente in Italia, ha dimostrato possibile. L'Italia oggi possiede due buoni vaccini nazionali, quello della Scuola genovese e quello di Petragliani.

L'immunizzazione sarà tanto più efficace per quanto meglio l'organismo sarà preparato ad utilizzarla, mercè tutti quei mezzi che valgono ad elevarne la robustezza.

A ciò il Regime e gli Enti fascisti attendono con lena incessante — l'ho già detto e lo ripeto ancora —, e cogli Enti fascisti vi attende pure attivamente la Croce Rossa. E sarebbe desiderabile che le colonie marine, montane, fluviali, potessero rendere più lunga la permanenza dei bambini, che oggi, per ragioni economiche, è obbligatoriamente breve; sarebbe desiderabile che i preventori fossero più numerosi e che i Consorzi antitubercolari, come qualcuno ha già fatto e sta facendo, si occupassero di crearne almeno uno per ogni Provincia. È però necessario pur riconoscere che, per quanto si moltiplichino le istituzioni destinate ad elevare la robustezza, sarà sempre piccolo il numero di coloro che potranno essere chiamati a goderne, innanzi al numero immensamente maggiore di coloro che ne saranno per necessità di cose esclusi.

Il Duce, che tutto prevede, ha provveduto alla creazione dell'Istituto di Previdenza sociale che, affidato come è ad un uomo fattivo che con mente e cuore ne cura lo sviluppo e l'azione, contribuisce e contribuirà potentemente a mantenere in sufficiente equilibrio economico e fisico le classi meno fortunate della cittadinanza.

Chi ha udito le parole ispirate con cui l'odierno capo della Previdenza sociale ha celebrato il giorno iniziale delle Due Croci, ha potuto valutare la vera comprensione che egli ha di quanto si richiede per difendere la salute e la forza della

razza ed ha acquistata la convinzione di quello che farà per contribuirvi.

Sotto la sua guida il potente Istituto, cui è commessa tanta parte nella lotta contro la tubercolosi, attenderà non solo ad assistere i malati, ma a tutto quanto potrà diminuirne il numero, agevolando così la vittoria finale.

Bisogna dopo tutto riconoscere che all'uopo sono necessari mezzi di cui possa valersi la totalità dei cittadini, come sono le immunizzazioni per mezzo della vaccinazione preventiva. La storia epidemiologica della tubercolosi ha dimostrato che la robustezza non basta alla difesa; che non sono gli uomini più robusti ma i meglio immunizzati quelli che si difendono dalle malattie tubercolari.

Oggi l'Istituto di Previdenza sociale attende ad organizzare l'assistenza alla classe rurale, cui opportunamente il Duce ha esteso l'assicurazione obbligatoria. Fino ad oggi risultano 388.000 le famiglie che acquistano il diritto ad essere soccorse contro la tubercolosi, e certo il numero di esse aumenterà. Così saranno ancora parecchi milioni di persone che verranno ad aggiungersi ai quindici che hanno già diritto ad essere assistiti. Perchè questa nuova provvida misura del Duce raggiunga l'alto fine cui è destinata nella sfera rurale, si renderà specialmente necessaria l'opera dei medici condotti. Questa milizia sanitaria da cui il Paese molto attende dà e può dare molto per la difesa della razza e per il progresso demografico.

E, poichè il discorso ha inciso sui medici condotti, ricordo che essi attendono di vedere definitivamente sistemata la loro posizione mentre i medici di tutta Italia sollecitano la soluzione di alcune questioni cui si collega la loro posizione economica e la loro tranquillità. Quelli delle terre redente attendono poi di vedere mantenuti i diritti che avevano in base alle disposizioni dell'ex regime.

Sopra queste pendenze io richiamo l'attenzione del Governo, cui raccomando le giuste aspirazioni dei medici italiani, che meritano di essere secondate.

Alla assicurazione per i mezzadri e coloni certo seguirà quella delle altre classi di cittadini bisognevoli di assistenza per le loro condizioni economiche. Tutti questi servizi assistenziali resteranno così concentrati nelle mani dell'Istituto di Previdenza sociale che offre, per la sua mirabile organizzazione, le garanzie necessarie.

Queste garanzie oggi non si hanno e gli Enti, cui tali servizi per i non assicurati sono commessi, li compiono in modo tumultuario, ma senza la comprensione delle cautele indispensabili, per cui la loro azione si risolve in atti di pietà per gli individui, mentre sono trascurate le esigenze della difesa sociale che fanno parte integrale della assistenza organizzata, quale si fa dall'Istituto di Previdenza.

Quando l'assistenza sarà unificata, l'assicurazione obbligatoria avrà raggiunto le sue alte fina-

lità, quelle di soccorrere sì i malati, ma di renderli nello stesso tempo innocui per le collettività.

Ma questo non basta per vincere; è necessario che i cittadini comprendano la necessità di rendersi invulnerabili al contagio che ad ogni modo circola e circolerà. Il Regime ha fatto e fa quanto in lui è possibile fare: consiglia e riconsiglia da tre anni i cittadini a farsi vaccinare; appresta tutti i mezzi necessari. La Federazione, per incarico del Governo, con una propaganda attiva li istruisce all'uopo, ma fino ad ora sono sordi. Si attendono forse dei provvedimenti più risolutivi?

Ed ora, dopo avervi intrattenuto su questa meravigliosa lotta antitubercolare, vi invito, onorevoli colleghi, a volere per un istante volgere uno sguardo di insieme ai congegni concepiti dal Duce per la difesa sanitaria della Nazione ed armonicamente da lui inquadrati nel piano complesso dei provvedimenti intesi alla rigenerazione della Patria. E riflettete che l'organizzazione sanitaria ebbe parte e non ultima nella conquista dell'Impero.

Fu per essa che le energie dei nostri combattenti rimasero invulnerate e raccolte nelle mani esperte del grande Condottiero, insigne collega nostro, e ci condussero alla vittoria che ci diede l'Impero, di cui il popolo italiano ha in questi giorni festeggiato, esultante, il primo anniversario, consacrando alla immortalità il Duce che lo creò, gli eroi che lo conquistarono, la maestà del Re che cingendone la corona, ne ha propiziato, nei secoli, le fortune. *(Vivi applausi)*.

GATTI SALVATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI SALVATORE. Dirò in rapida sintesi di alcuni problemi dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria, problemi che prima erano considerati tecnici e che oggi sono di viva attualità perchè il Regime li ha posti in primo piano, come quelli che sono connessi con la politica demografica, intesa alla integrità e al rafforzamento della razza.

Tratterò anzitutto della difesa della maternità. Come è organizzata questa difesa? Antitutto i Comuni sono per legge chiamati a provvedere alla assistenza delle donne povere partorienti con la condotta ostetrica. Bisogna però ricordare che, non tutti i Comuni possono provvedere a tale obbligo; specialmente nel Mezzogiorno d'Italia, ove il 35 per cento dei Comuni sono privi di condotta ostetrica; percentuale che diventa più alta nella Sicilia, più alta ancora in Sardegna.

Questo dimostra la insufficienza della condotta ostetrica. Vi sono poi gli Istituti di beneficenza, che talora provvedono in base ai loro statuti anche in questo settore, ma in misura limitata e soprattutto in modo difforme. Il Regime, preoccupandosi di questa deficienza dei vecchi organi preposti ad una forma di assistenza, che tocca alla radice il fenomeno demografico, ha creato l'Opera Maternità ed Infanzia, la quale in pochi anni, dal 1926 al 1934 ha svolto un'attività veramente notevole. Basta citare tre cifre: si sono assistiti 6 mi-

lioni di donne e di fanciulli; si sono creati 7.500 Istituti vari, come i consultori, le cattedre di puericoltura, gli asili-nido, refettori materni e simili; si sono spesi 800.000.000 di lire.

Ora esaminando i compiti dell'Opera Maternità ed Infanzia, mi pare di dover rilevare che essi sono di natura complementare e sussidiaria rispetto a quella che è l'esigenza principale, cioè della assistenza sanitaria delle donne partorienti. In sostanza l'Opera presuppone che ci siano organi, i quali provvedano efficacemente alla assistenza sanitaria, e presta gli aiuti che si potrebbero dire di ordine sociale alle madri bisognose ed ai fanciulli. Ma dato che in Italia ogni anno muoiono di parto 3.000 donne; dato che su un milione di nascite, ogni anno vi sono 165.000 vite perdute, io credo che occorra integrare e trasformare la organizzazione dell'assistenza in questo campo.

Poichè il Regime è partito dall'idea dell'insufficienza dell'azione assistenziale dei Comuni e degli Istituti di beneficenza ed ha creato l'Opera Maternità ed Infanzia, questa dovrebbe dare la prevalenza alle funzioni di assistenza sanitaria vera e propria e dovrebbe, in secondo luogo, provvedere all'assistenza di ordine complementare, che è certamente utile e che ha un'alta importanza morale e sociale, ma che, secondo me, dovrebbe avere carattere sussidiario. Quindi mi permetterei di sottoporre al Governo questo voto: che i compiti dell'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia fossero riveduti e che essa avesse anche la funzione dell'indirizzo e del coordinamento di tutta la assistenza, sia di ordine sanitario sia di ordine sociale, per la difesa della maternità.

Passo al problema della organizzazione ospedaliera. In Italia gli ospedali hanno assolto in passato una importantissima funzione di beneficenza, ma la funzione di beneficenza oggi è finita.

Già il Fascismo ha fatto subentrare al soccorso caritativo il diritto all'assistenza, in virtù della solidarietà sociale. Ma la funzione di assistenza benefica dell'ospedale è finita, perchè i cespiti patrimoniali degli ospedali nella maggior parte dei casi sono assorbiti dalle spese di amministrazione. In sostanza i patrimoni di fondazione servono più agli impiegati che non agli ammalati. Oggi gli ospedali debbono far assegnamento sulle rette di spedalità. Ma avviene che le difficili condizioni di moltissimi Comuni, non consentono ad essi di provvedere, completamente e prontamente al rimborso delle spese di spedalità.

Bisogna inoltre considerare che in Italia vi sono moltissimi ospedali (forse l'Italia è la nazione più ricca di ospedali dopo la Germania), ma di questi pochissimi attrezzati modernamente. Oggi la funzione dell'ospedale è cambiata; l'ospedale non è più un ricovero per gli infermi poveri, ma è diventato il centro di cure più attrezzato. Infine gli ospedali hanno una diversità grandissima di ordinamenti il che deriva dal fatto che essi dipendono dagli Enti più disparati, pubblici e privati. Siffatta diversità incide notevolmente sui costi e quindi

sulla entità delle rette di spedalità per i poveri e sulle diarie per il ricovero dei lavoratori iscritti nelle Casse Mutue.

Questi rilievi sommarî indicano la necessità di procedere ad una radicale riforma degli ospedali, esaminando il grande problema sotto tre aspetti.

Anzitutto sotto l'aspetto finanziario; perchè non si può ammettere che il funzionamento degli ospedali sia poggiato su due pilastri entrambi insufficienti: risorse patrimoniali inadeguate; rette di ospedalità il cui rimborso non è pronto nè sicuro.

Sotto l'aspetto tecnico, necessita trasformare i piccoli ospedali in infermerie o posti di pronto soccorso, muniti di rapidi mezzi di trasporto, affinchè i malati possano essere trasportati prontamente nei grandi ospedali.

Setto l'aspetto amministrativo occorre eliminare una enorme varietà di ordinamenti, di criteri, di costi. Un ordinamento più uniforme avrà una benefica influenza sulla efficienza dei soccorsi ospedalieri e sul trattamento dei degenti.

Accenno ora al problema generale della organizzazione dei servizi igienici sanitari in Italia. Chiarisco subito che non mi occuperò della funzione di suprema vigilanza che spetta allo Stato in questo campo e che lo Stato adempie, al centro, nel Ministero dell'interno attraverso la Direzione generale e il Consiglio superiore della Sanità e alla periferia con le attribuzioni del Prefetto, del Consiglio provinciale sanitario, del medico provinciale, del podestà e dell'ufficiale sanitario.

Desidero invece tratteggiare le linee dell'organizzazione della vera e propria assistenza sanitaria, per stabilire i problemi da risolversi in questo vastissimo campo.

Abbiamo anzitutto le condotte mediche dei Comuni che hanno grandi benemerienze, soprattutto per l'abnegazione sempre dimostrata dai medici condotti, ma che presentano, come tutti sanno, grandi deficienze, specialmente nei Comuni rurali dove l'ingente numero degli assistiti, sparsi in vaste zone, rende spesso impossibile l'adeguata e pronta prestazione delle cure da parte del medico condotto.

Oltre i Comuni, le Province hanno obblighi legali di assistenza sanitaria. Esse debbono provvedere al ricovero degli alienati poveri nei Manicomî, ai laboratori provinciali, e debbono disimpegnare speciali funzioni in casi di epidemie. Vengono, poi, gli Istituti di beneficenza, la cui attività è assai varia secondo le regioni, la entità delle risorse patrimoniali, e gli statuti che li regolano. Notevolissima l'azione svolta dall'Istituto di Previdenza sociale, che ha organizzato su vaste basi la lotta contro la tubercolosi, ed è veramente il fulcro delle forze impiegate in tale lotta. In questo campo c'è un indirizzo unitario, c'è un coordinamento di energie, ciò che spiega il conseguimento di risultati veramente notevoli nella battaglia che si svolge contro questo flagello sociale.

Ma accanto a tutti questi organi statali, para-

statali, provinciali, comunali, è sorto un insieme di Istituti, che dipendono dal contratto collettivo del lavoro.

La Carta del Lavoro ha fissato il principio che, quando sia possibile, si costituiscano delle Casse Mutue per le malattie; ed in soli dieci anni, da quando la Carta del Lavoro ha stabilito questo principio, si sono create in Italia duemila Casse Mutue per l'industria; per il commercio la Federazione Casse Mutue malattie e similari Istituti nel settore dei trasporti marittimi. Nell'agricoltura si è giunti oggi ad avere le Casse Mutue in ogni Provincia, superandosi gravissime difficoltà.

La visione panoramica dei vari Enti che provvedono all'assistenza sanitaria in Italia fa porre due ordini di problemi.

Problemi, anzitutto, attinenti alla distribuzione delle funzioni. Vi sono infatti spesso deficienze e interferenze di organi: esempio tipico: le Casse Mutue e le condotte comunali. Infatti vi sono i poveri che sono assistiti dai medici condotti, mentre i lavoratori agricoli vengono assistiti dalle Casse Mutue; spesso nella stessa famiglia entrano due medici: il medico condotto e quello mutualistico; mentre in altre famiglie non ne entra nessuno. Ciò dipende dalla insufficienza propria di ciascun organo e dalla interferenza reciproca di essi. Come risolvere questa duplicazione ed insieme questa deficienza di funzioni? Sinora i rapporti tra condotte mediche e Mutue si sono regolati, nel settore dell'agricoltura, con accordi che la pratica dimostra non poter reggere a lungo.

D'altronde, il sistema di rafforzare l'istituto delle condotte mediche non può considerarsi definitivo perchè tale istituto si fonda sul concetto di « povero » che è sempre più relativo, incerto e oscillante. Infatti chi può oggi considerarsi povero? Il lavoratore si deve considerare povero, e fino a qual limite? Forse converrà in avvenire rafforzare le Mutue, dato che il fenomeno dell'organizzazione sindacale è destinato ad accentuarsi, aumentando sempre più il numero degli assistiti dagli organi sindacali.

In secondo luogo vi sono problemi di coordinamento. Sono tanti gli istituti e di così diverso genere che provvedono all'assistenza sanitaria, che si impone il coordinamento delle attività onde evitare confusione e dispersione di energie. L'unità di comando e il coordinamento dei mezzi sono stati sempre le basi di ogni battaglia indetta dal Duce per le grandi necessità della Nazione. Unità di indirizzo, coordinamento delle forze, distribuzione chiara dei compiti, semplificazione delle gestioni amministrative: questi i cardini della riforma da compiersi per il riordinamento dei servizi sanitari in tanta congerie disparata di istituti e di sistemi nel campo dell'assistenza sanitaria in Italia. Il Regime attuerà certamente questa riforma che si inquadra perfettamente nell'immenso quadro della sua opera ricostruttiva. Essa sarà ispirata alle finalità più alte, che il Fascismo ha assegnato allo Stato, ed ubbidirà insieme al

comando mussoliniano di andare verso il popolo: di andarvi non con falsi miraggi, non con vane parole, ma con provvidenze concrete, con il costante sforzo di migliorare realmente le condizioni del popolo, di questo grande ed eroico popolo italiano per farlo all'altezza dei suoi nuovi destini. (*Vivi applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno.

BUFFARINI-GUIDI, *sottosegretario di Stato per l'interno* (*Applausi*).

Onorevoli Senatori. Presi gli ordini da S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'interno, mi è concesso l'onore di accompagnare, con alcune note illustrative, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1937-38 sottoposto al vostro esame.

Mi sia consentito innanzi tutto di rivolgere all'illustre camerata senatore Mosconi, presidente della vostra Commissione di finanza e relatore del bilancio in discussione, un sentito ringraziamento a nome di tutta l'Amministrazione dell'interno alla quale Egli, come si è compiaciuto di porre in evidenza, per molti anni appartenne lasciando profonde tracce della sua opera feconda ed illuminata.

La relazione è un lavoro accurato, esatto, completo, veramente considerevole ed oltremodo meritorio.

L'esame di tale documento ha certamente fornito agli onorevoli senatori un quadro quanto mai completo delle multiformi attività che il Ministero dell'interno sotto la guida quotidiana e illuminata del Duce anche nell'anno decorso è stato chiamato a svolgere.

Ringrazio poi gli onorevoli senatori Felici, Ricci, Maragliano, Gatti, che hanno partecipato con tanta competenza alla discussione: ad essi risponderò per quanto mi sarà possibile nel corso della relazione.

Desidero confermare al Senato che l'esperienza di dieci anni ha dimostrato che l'istituto del Podestà può riguardarsi ormai come una innovazione dell'ordinamento istituzionale degli enti locali, perfettamente riuscita. È esatto quanto afferma l'onorevole Relatore: il sistema dell'amministratore unico, investito di autorità dall'alto, ha accentuato la responsabilità e rafforzato il prestigio nella funzione di comando, non solo, ma ha anche decisamente avvicinato e subordinato allo Stato gli enti territoriali senza, peraltro, menomarne la personalità giuridica e l'autonomia amministrativa che sono e permarranno inalterate.

Anche l'istituto del Rettorato provinciale ha pienamente corrisposto alle aspettative del legislatore e soddisfatto a tutte le esigenze della nuova politica amministrativa instaurata dal Regime nelle provincie.

Finanza locale. — L'onorevole Relatore ha trattato, particolarmente, con non comune competenza e chiarezza, il complesso problema della finanza locale; attraverso un accurato esame degli

elementi forniti dagli uffici competenti, egli ha riscontrata una spiccata tendenza all'aumento delle spese e all'indebitamento degli enti locali; ha posto, poi, in rilievo l'utilità di sempre maggiormente intensificare l'azione intrapresa dal Governo per eliminare ogni e qualunque spesa che non sia strettamente obbligatoria.

Ieri l'onorevole senatore Felici, in un discorso vario e veramente interessante, è ritornato sull'argomento confermando, anche attraverso l'esposizione di alcuni dati, il convincimento già espresso dall'onorevole Relatore.

Desidero rassicurare ancora una volta il Senato che il Ministero dell'interno ha date, da tempo, precise, tassative disposizioni tendenti ad eliminare dai bilanci degli enti locali ogni aggravio di spesa non obbligatoria, che non sia giustificato da una assoluta indilazionabile comprovata necessità.

La direttiva superiormente impartita a tutti i prefetti è la seguente: occorre osservare una rigorosa disciplina nelle spese degli enti locali. Si precisa che esse vanno contenute: le obbligatorie nei limiti strettamente indispensabili al funzionamento dei servizi; le facoltative più rigidamente ancora. Queste ultime consentite solo quando abbiano per oggetto servizi o interessi degli enti. Ogni altra va esclusa.

Particolarmente, deve essere arginata con fermezza la tendenza sempre più dilagante a fondare sul contributo degli enti locali la possibilità di realizzare le più svariate iniziative per finalità, che, se pure socialmente utili, sono estranee ai compiti degli enti predetti.

I dati frammentari, forniti ieri dall'onorevole senatore Felici, sopra alcuni aspetti della finanza degli enti locali, debbono essere sviluppati e integrati allo scopo di evitare che sorgano o permangano dubbie interpretazioni ed errate deduzioni.

Occorre un quadro per quanto è possibile completo che possa dare al Senato un'idea approssimativamente esatta della reale situazione delle finanze comunali e provinciali.

È necessario premettere ad ogni effetto che tutti i dati che citeremo riflettono le allocazioni nei bilanci di previsione.

Confido che il Senato vorrà benevolmente ascoltare per qualche minuto la trattazione di questo argomento che, per essere denso di cifre, richiede una particolare attenzione.

Comuni. — Un primo esame è possibile portare sullo stato degli avanzi e dei disavanzi di amministrazione iscritti nei bilanci preventivi di tutti i Comuni del Regno per l'anno 1935 e raffrontarlo poi così come è stato fatto nella pubblicazione veramente pregevole ieri ricordata dall'onorevole senatore Felici con i dati dell'anno 1928.

Da tale esame risulta:

che nel 1928, sopra il complessivo numero di 8.452 Comuni, 5.250 hanno applicato al bilancio di previsione avanzi di amministrazione di esercizi precedenti per un ammontare complessivo di 169 milioni 427 mila 323 lire;

che nel 1936 sopra il complessivo numero di 7.329 comuni (ridotto pertanto di 1.123 rispetto al 1928), 3.781 hanno applicato al bilancio di previsione avanzi di amministrazione di esercizi precedenti per un ammontare complessivo di 167 milioni 447 mila 470 lire.

dal 1928 al 1935, quindi, l'ammontare complessivo degli avanzi di amministrazione iscritto nei bilanci di previsione nel complesso dei Comuni è rimasto pressochè invariato.

Per contro risulta:

che nel 1928 sopra 8.452 Comuni, 2.051 hanno applicato al bilancio di previsione disavanzi di amministrazione per un ammontare complessivo di 452 milioni 691 mila 491 lire;

che nel 1935 sopra 7.329 comuni, 1.885 hanno applicato al bilancio di previsione disavanzi di amministrazione per un ammontare complessivo di 319 milioni 57 mila 932 lire;

dal 1928 al 1935, quindi, l'ammontare complessivo dei disavanzi di amministrazione iscritto nei bilanci di previsione nel complesso dei Comuni è diminuito di 133 milioni 633 mila 559 lire.

A questi dati fanno seguito quelli riguardanti l'ammontare delle entrate principali dei Comuni per lo stesso periodo di tempo.

Cominciamo col prendere in esame l'imposta di consumo il cui gettito costituisce la parte preminente delle entrate comunali, come ieri osservava l'onorevole senatore Felici, e corrisponde esattamente al 45,63 per cento sul complesso delle entrate tributarie. Tale gettito che ammontava nel 1928 a 1 miliardo 804 milioni 400 mila lire è salito nel 1935 a 1 miliardo 836 milioni e 300 mila lire. Un aumento, quindi, di gettito di 32 milioni, dovuto al maggiore consumo per l'incremento naturale della popolazione.

Dal 1928 al 1934 alla distanza di sette anni e, nonostante l'abolizione delle barriere daziarie, il gettito dell'imposta di consumo è dunque rimasto pressochè stazionario.

Altra entrata fondamentale per i Comuni è costituita dalla sovrimposta sui terreni e sui fabbricati (che corrisponde al 24,12 per cento delle entrate tributarie globali).

Nell'anno 1928 il gettito della sovrimposta comunale sui terreni ammontava a 642 milioni 159 mila 321 lire; nel 1935 ammonta a 620 milioni 933 mila 221 lire con una differenza in meno di 21 milioni 926 mila 100 lire.

Nello stesso anno 1928 il gettito complessivo della sovrimposta comunale sui fabbricati ammontava a 271 milioni 442 mila 097 lire, nel 1935 ammonta a 346 milioni 450 mila 811 lire con una differenza in più di 75 milioni 8 mila 714 lire (il reddito dei fabbricati è espresso in lire-carta attuali, quello dei terreni è indicato in lire prebelliche, corrispondenti alle lire-oro).

Dal 1928 al 1935, il gettito complessivo della sovrimposta sui fondi rustici è dunque diminuito, mentre quello sulla proprietà edilizia è aumentato. Ciò dipende dal fatto che il reddito imponibile sui

terreni è rimasto pressochè costante, mentre quello dei fabbricati censiti è aumentato, per il notevole incremento della edilizia.

Altre rilevanti entrate per i Comuni sono rappresentate dai tributi commisurati alla agiatezza dei contribuenti e, cioè, l'imposta sul valore locativo, l'imposta di famiglia e fino al 1931 l'addizionale all'imposta complementare di Stato abolita nell'anno predetto dall'articolo 1 del Testo Unico. Il gettito di tali imposte, considerato nel suo complesso, corrisponde all'8,77 per cento delle entrate tributarie dei Comuni ed ha nell'anno 1935 dato un gettito globale di 351 milioni 501 mila 760 lire, mentre nel 1928 aveva dato un gettito di 199 milioni 888 mila 367 lire. In 8 anni si è, quindi, verificata nel gettito complessivo dei predetti tributi una differenza in più di 151 milioni 613 mila 393 lire.

Questo aumento di gettito è giustificato peraltro in gran parte dell'aumento complessivo del reddito sui fabbricati censiti (per l'imposta sul valore locativo) e da un effettivo aumento di agiatezza di alcune categorie di cittadini (per l'imposta di famiglia).

La imposta sul valore locativo era nel 1935 applicata in 6.253 Comuni, mentre la imposta di famiglia era applicata in 1.016 comuni.

Il gettito complessivo di tutte le ricordate imposizioni tributarie rappresenta circa l'80 per cento del gettito tributario globale dei Comuni; il residuo 20 per cento è rappresentato dal gettito di un insieme di altri secondari tributi (imposta sui domestici, sulle vetture pubbliche e private, sui pianoforti, sui cani, tassa sulle insegne, sull'occupazione del suolo pubblico, ecc.) che non ritengo sia necessario ai fini della presente esposizione particolarmente esaminare.

Dalla trattazione della materia riguardante le entrate passiamo, sempre nei confronti dei Comuni, a quella riferentesi alle spese.

La necessità di essere il più possibile brevi ci impedisce di prendere in considerazione le singole categorie di spese, esame che sarebbe quanto mai utile; vogliamo, pertanto, limitarci ad alcune cifre complessive.

Le spese comunali nel loro complesso sono discese da 10 miliardi 144 milioni 42 mila 512 lire, quali erano nel 1928, a 9 miliardi 683 milioni 309 mila 655 lire nel 1935 (compresi i disavanzi). Vi è stata quindi una differenza in meno di 461 milioni di lire.

Le sole spese effettive sono passate da 6 miliardi 333 milioni 381 mila 621 a 5 miliardi 947 milioni 255 mila 868 lire con una diminuzione di 376 milioni.

Tali dati sono oltremodo interessanti e se anche non hanno un valore decisamente indicativo si prestano a considerazioni di un certo rilievo.

Infatti le verificatesi diminuzioni di 461 milioni di lire sul complesso delle spese comunali e di 376 milioni sulle sole spese effettive rappresentano cifre relativamente esigue, che non consentono di

poter ancora affermare che vi sia stata una effettiva diminuzione di spese, specialmente se si tiene conto che fra il 1928 e il 1935 si è verificato un aumento nel potere acquisito della lira e un passaggio di servizi dai Comuni allo Stato. Ma però, i dati stessi non autorizzano neppure ad affermare che esiste un andamento sempre crescente nello sviluppo della spesa.

La ristrettezza del tempo ci impedisce, come ho già detto, di scendere ad una analisi delle singole categorie di spese, analisi che dimostrerebbe anche come l'aumento di spese limitato a due o tre voci soltanto, sia dovuto esclusivamente al fatto che ai Comuni sono stati addossati per legge nuovi oneri o sono aumentati quelli già esistenti al seguito del verificarsi di particolari esigenze e condizioni di ordine politico e sociale.

Così, ad esempio, portando l'attenzione sulla voce «spese per la beneficenza e l'assistenza», quella nella quale si è verificato il più rilevante aumento, possiamo scorgervi un indice al riguardo significativo: tali spese che nel 1928 ammontavano a 260 milioni 235 mila 898 lire, nel 1935 sono salite a 541 milioni 283 mila 217 lire, con una differenza in più, quindi, di 281 milioni 47 mila 319 lire.

Questa differenza in più è giustificata in pieno dai nuovi oneri addossati ai Comuni, e, cioè: dalla assistenza degli infanti illegittimi riconosciuti dalla madre (Regio decreto-legge 8 maggio 1927, modificato con legge 13 aprile 1933), dal mantenimento degli inabili al lavoro (Testo Unico 17 giugno 1931), e dalla somministrazione dei locali ai Comitati di Patronato per la protezione della maternità ed infanzia (legge 10 dicembre 1925).

Inoltre, una inevitabile sensibile ripercussione ha avuto nelle spese comunali per l'assistenza e la beneficenza la crisi economica, la quale, da un lato, ha spinto le classi meno abbienti ad avvalersi più largamente delle provvidenze degli enti locali (spedalità e medicinali) e d'altro lato, ha restituito in Patria numerosi emigranti, la maggior parte dei quali ha dovuto necessariamente, in caso di infermità, essere ricoverata ed assistita negli stabilimenti destinati a tale scopo, a spese dei Comuni.

Dal complesso dei dati esposti ed esaminati, che danno anche un'idea sufficientemente esatta dei risultati raggiunti, si trae il convincimento della necessità di persistere tenacemente nell'indirizzo stabilito dal Governo, in modo da raggiungere con una azione perseverante e inflessibile il miglioramento delle condizioni dei bilanci comunali, senza peraltro aggravare in alcun modo il contribuente.

Per il raggiungimento di questo risultato siamo sicuri di poter contare sul senso di responsabilità e di misura di tutti i Podestà; sulla assidua vigilanza dei Prefetti e delle Giunte Provinciali Amministrative ed, infine, sulla comprensione e sulla volontà di collaborazione di tutti coloro che nelle provincie sono investiti di funzioni di responsabilità e di comando.

Questo indirizzo segnato dal Ministero alle amministrazioni comunali appare giustificato anche dall'esame delle cifre riflettenti il loro indebitamento, sulle quali si è ieri intrattenuto l'onorevole senatore Felici.

Dal 1928 al 1935 nella gestione dei bilanci si è verificato un peggioramento dovuto alla necessità di fronteggiare i maggiori stanziamenti per gli interessi passivi e l'ammortamento dei debiti.

Confrontando le allocazioni passive del 1935 con quelle del 1928, si rileva un aumento di 197 milioni 260 mila 283 lire negli interessi passivi e di 352 milioni 353 mila 202 lire nella voce relativa all'estinzione dei debiti.

Espresso in percentuale nel 1928 il servizio delle passività (interessi e ammortamenti) assorbiva quasi un quinto delle entrate effettive ordinarie (il 18 per cento), mentre nel 1935 assorbiva oltre un quarto (il 29,27 per cento).

Questo aumento progressivo di indebitamento trova la sua prima giustificazione nella indilazionabile necessità imposta ai Comuni di soddisfare, attraverso un perfezionato e controllato programma di opere pubbliche, alle nuove esigenze materiali e morali del popolo, che si è posto sopra un piano di civiltà e di potenza sempre più elevato.

D'altra parte, se è necessario infrenare l'aggravarsi dell'indebitamento, allo scopo soprattutto di lasciare ai bilanci comunali una indispensabile elasticità, occorre ricordare che il Testo Unico della legge comunale e provinciale autorizza la contrazione di mutui a condizioni tassativamente precisate e stabilisce anche, all'articolo 300, i limiti massimi che i Comuni non possono legalmente superare e che sono e resteranno, ne assicuro il Senato, sempre ben lontani da essere raggiunti.

Amministrazioni provinciali. — Passiamo ora all'esame rapidissimo della situazione finanziaria delle Amministrazioni provinciali, che si presenta abbastanza confortante.

Del 1928 i bilanci provinciali che portavano in entrata un avanzo di amministrazione erano 30 circa, un terzo del numero complessivo; nel 1935-36 detta proporzione è salita a 46 circa, la metà del numero complessivo.

Contemporaneamente il numero dei bilanci in disavanzo si è mantenuto quasi immutato, passando da 24 a 23, nonostante un aumento del numero delle provincie.

D'altra parte in otto anni dal 1928 al 1935-36, mentre l'ammontare complessivo degli avanzi è disceso da 29 milioni 612 mila 990 lire (1928) a 25 milioni 88 mila 052, l'ammontare complessivo dei disavanzi nel periodo citato è diminuito di ben due terzi, passando da 16 milioni 335 mila 472 lire nel 1928 a 5 milioni 676 mila 846 nel 1936.

Passando all'esame della situazione economica dei bilanci delle provincie e raffrontando la differenza fra le entrate ordinarie e le spese effettive ordinarie aumentate delle rate di ammortamento dei mutui, dal 1928 con la differenza per gli stessi elementi del 1935, si ha una diminuzione da 123 mi-

lioni 405 mila 663 lire a 33 milioni 579 mila 840 lire, che sale nel 1936 a 35 milioni 16 mila 271 lire.

Ciò indica che fra il 1928 e il 1935 i bilanci risentono dell'incidenza delle quote di ammortamento dei mutui contratti per le maggiori esigenze affrontate dalle provincie e che nel 1936 già si avverte un sensibilissimo miglioramento anche in questo senso.

Per quanto riguarda le entrate occorre ricordare che il contributo dello Stato, stabilito dalla legge 14 settembre 1931 a integrazione dei bilanci provinciali in 300 milioni di lire, è stato per ragioni finanziarie abolito, e si è concesso invece un aumento nel limite della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati.

Solo per alcune provincie che non poterono ottenere in alcun modo il pareggio del bilancio si rese necessaria la concessione di quote di concorso da parte dello Stato, che nel 1935 ammontano a 13 milioni 95 mila lire e nel 1936 a 18 milioni di lire.

La sovrimposta sui fabbricati presenta dal 1928 al 1935 un incremento del 21,05 per cento dovuto quasi esclusivamente all'aumento della materia imponibile: il tributo predetto costituisce il cosiddetto nerbo della finanza provinciale rappresentando il 79,04 per cento del gettito tributario complessivo.

La sovrimposta sui terreni ha subito dal 1928 al 1935 un limitato aumento del 3,76 per cento.

Nel 1935, 49 Amministrazioni provinciali pareggiarono il bilancio con sovrimposte contenute entro il primo limite, 23 con sovrimposte contenute entro il secondo limite, 21 con sovrimposte contenute entro il terzo limite.

Per le spese daremo solo alcune cifre riassuntive.

Le spese provinciali, nel loro complesso, sono scese da 1 miliardo 794 milioni 450 mila 110 lire nel 1928 a 1 miliardo 651 milioni 484 mila 273 lire nel 1935, con una differenza in meno di 142 milioni 865 mila 832 lire. Bisogna riconoscere che in questa diminuzione giocano e il trasferimento allo Stato di alcuni oneri delle provincie e l'importo delle riduzioni degli stipendi al personale dipendente.

È doveroso però per contro segnalare che vi sono alcuni aumenti di spesa imposti da condizioni particolari. Citiamo ad esempio le spese per assistenza e beneficenza che nel 1935 segnano nella parte ordinaria un aumento di 58.7 milioni (il 20,47 per cento).

L'incremento della spesa riguarda il ricovero e l'assistenza dei dementi e il ricovero e l'assistenza degli illegittimi che sono entrambi notevolmente aumentati.

In complesso è doveroso riconoscere che le provincie sono state amministrate con oculatezza e con parsimonia e sono sicuro di poter garantire al Senato che ancora di più lo saranno nell'avvenire.

Commissione centrale per la Finanza locale. — A questo proposito debbo ringraziare il Relatore per le parole di elogio che ha rivolto alla Commis-

sione centrale per la finanza locale, alla quale danno il loro validissimo contributo funzionari dell'Amministrazione dell'interno e della finanza e che trova nel suo vicepresidente, prof. senatore Santi Romano, una guida sicura ed illuminata.

È certo che la Commissione centrale per la finanza locale preposta alla tutela degli Enti in condizioni di maggiore difficoltà di bilancio si è dimostrata un istituto di equilibrio moderatore quanto mai efficace; ha potuto, infatti, nell'esercizio degli estesissimi poteri ad essa demandati dalla legge, in aggiunta a quelli attribuiti ai normali organi di tutela, contenere nei più giusti limiti le maggiorazioni fiscali con una rigorosa quanto avveduta revisione del fabbisogno delle spese, opportunamente livellato alla potenzialità economica dell'Ente.

Nell'esercizio di così importanti attribuzioni, la predetta Commissione ha avuto cura di attuare, nei casi di più grave dissesto, un'equa ripartizione del superaggravio tributario fra le diverse categorie di contribuenti, senza maggiormente attingere alla sovrimposta fondiaria, nell'interesse della proprietà immobiliare, ed evitando, nell'attribuzione delle maggiorazioni fiscali, di aggravare, per quanto sia stato possibile, le aliquote delle imposte di consumo, di immediata incidenza sui generi di prima necessità. È poi intervenuta efficacemente per il ripiano di molti disavanzi delle vecchie gestioni, con proposte alla Cassa depositi e prestiti di concessione di mutui per un importo di oltre 120 milioni, ottenendo la piena normalizzazione di alcune situazioni deficitarie.

L'onorevole Relatore ha auspicato un'estensione di competenza della Commissione centrale per la Finanza locale, ritenendo utile promuovere « la saggia superiore tutela finanziaria e amministrativa del centro, anche nei confronti di più ampie categorie di Enti locali, specie di quelli maggiori, per modo che l'intervento di essa, diretto a porre un severo freno alle spese, abbia luogo prima che gli Enti stessi si trovino in gravi condizioni di dissesto ».

Ora sono lieto di informare l'onorevole Relatore e il Senato tutto che l'ultimo Consiglio dei Ministri, su proposta del Duce, Ministro dell'interno, ha approvato un importante disegno di legge improntato esattamente ai criteri esposti dal Relatore.

Il disegno di legge ricordato sottopone, entro certi limiti, al diretto controllo del Ministero dell'interno e della Commissione centrale per la finanza locale tutti i Comuni capoluogo di provincia.

Così, al fine di meglio improntare la loro gestione agli accennati criteri di sana economia e di mantenere ben livellata la distribuzione del carico tributario, anche quando questo non raggiunge la misura massima di legge, si sottopongono i bilanci preventivi dei detti Comuni all'approvazione del Ministro, sentita la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione centrale per la finanza locale.

La diretta ed esatta conoscenza al centro della situazione finanziaria dei detti Comuni, che per la complessità dell'azione che sono chiamati a svolgere, non possono sottrarsi a spese notevoli derivanti dalla necessità di mantenere in piena efficienza i pubblici servizi, mentre consentirà di seguire lo sviluppo ed il progresso dei servizi stessi, adeguandoli ai mezzi ed ai bisogni dell'Ente, consentirà di meglio vigilare sull'andamento economico delle singole gestioni, per impedire, con un'azione ad un tempo preventiva e tempestiva di controllo, l'eventuale indebitamento ed il dissesto. Trattasi di centri, sedi di numerosi ed importanti uffici, istituti e organi corporativi, dai quali si irradia il vigoroso impulso rigeneratore dato dal Regime in ogni settore dell'attività nazionale, ed al cui esempio si modellano d'ordinario i centri minori; donde la necessità di assicurare ad essi la moderna attrezzatura ed il perfetto funzionamento dei servizi e degli uffici, ma di dare anche l'intonazione del più regolare andamento della finanza comunale, sottraendo a qualsiasi influenza di particolaristici interessi e divisioni locali gli atti fondamentali della loro attività amministrativa.

Oltre ai preventivi verranno sottoposti all'approvazione del Ministero, previ i suaccennati pareri, gli impegni di spesa ultraquinquennali.

Si è infine prescritto l'invio periodico al Ministero di un elenco delle altre deliberazioni vincolanti, con un principio di spesa continuativa, i futuri bilanci dei detti Comuni, con facoltà al Ministero di richiamare quelle deliberazioni che ritenga opportuno avocare a sé per l'approvazione.

In sostanza, si applica il sistema delle provincie non deficitarie, con limitazioni e adattamenti intesi ad evitare che il nuovo regime importi, per le Amministrazioni, restrizioni, impacci ed intralci formali che apparirebbero sostanzialmente inutili e sarebbero dannosi al fervore di attività che caratterizza i centri comunali maggiori.

Quando la nuova legge andrà in vigore, si sarà compiuto un notevole progresso nell'azione di coordinamento delle Amministrazioni comunali all'Amministrazione statale, per convergere e potenziarne le energie verso i comuni scopi della politica economica, finanziaria e sociale svolta dal Regime.

Assistenza e beneficenza pubblica. — Ritengo ora opportuno, passando al settore dell'assistenza e beneficenza pubblica che interessa sempre vivamente il Senato, illustrare un recente provvedimento di notevole portata formale e sostanziale anche per rassicurare, lo spero, l'onorevole senatore Felici che ieri, intrattenendosi su questo argomento, avanzava dubbi e chiedeva chiarimenti.

Mi riferisco al provvedimento legislativo presentato da alcuni giorni alla Camera dei Deputati, che istituisce in ogni Comune del Regno l'Ente comunale di assistenza.

È noto come circa cinque anni fa, in un particolare momento di disagio economico specialmente di alcune categorie di lavoratori, fosse demandato al Partito l'incarico di organizzare una vasta azione di assistenza sociale adeguata per mezzi e per forme alle contingenti necessità da fronteggiare, e più efficiente in quanto non potesse essere quella delle preesistenti istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, fornite di modeste risorse e vincolate da una propria fisionomia tradizionale.

Il Partito con prontezza encomiabile si attrezzò al centro e alla periferia in modo da svolgere una estesa attività assistenziale che proseguì e perfezionò sistematicamente negli anni successivi, costituendo presso tutte le Federazioni provinciali gli Enti Opere Assistenziali, dimostratisi idonei a creare un clima di elevata solidarietà sociale e a costruire in questo una quanto mai efficiente attrezzatura organizzativa.

L'attività assistenziale è venuta così ad assumere, in conformità dei principii etici del Fascismo, forma definita e consistenza precisa ed ha col tempo perduto il carattere di misura contingente per assumere quello di provvidenza organica e permanente.

Ed è con questa veste e per questa ragione che oggi entra attraverso un disegno di legge, nel quadro delle attività formalmente e compiutamente disciplinate dalla nostra legislazione in materia di assistenza e beneficenza pubblica, portando un nuovo elemento di perfezione e di progresso.

L'Ente Comunale di Assistenza sarà amministrato da un Comitato presieduto dal podestà e composto di rappresentanti del Partito, nonché di esponenti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori; dovrà giovare, come organi esecutivi per la esplicazione della sua attività assistenziale, dei Fasci femminili.

Esso assorbirà le funzioni attualmente esercitate dalle Congregazioni di Carità che sono soppresse; e dovrà, quindi, nel più ampio settore di attività affidatagli, esercitare quella funzione di coordinamento già attribuita alle Congregazioni nel campo più ristretto della loro competenza.

Dovrà, infine, procedere all'assorbimento delle altre istituzioni locali che esercitino forme di assistenza similari a quelle da esso esercitate.

A questo proposito desidero rassicurare il Senato che le possibilità di essere assorbite riguardano solo le istituzioni ed opere locali che hanno identità di fine con l'ente comunale, in quanto sono tenute a provvedere, come esso deve fare, alla assistenza generica immediata. Sono escluse ben si intende tutte le istituzioni ed opere che hanno una finalità assistenziale specifica.

Ripeto ancora al Senato che il Ministero dell'interno in nessuna circostanza è mai venuto e mai verrà meno al rispetto delle volontà benefiche, dalle quali deriva anche la quasi totalità delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

che hanno fini di assistenza specifica. (*Approvazioni*).

Del resto il nuovo ente non farà niente per appesantirsi, dovendo, in armonia al suo compito, avere e conservare un organismo agile e snello pronto ad adeguarsi con facilità alle mutevoli forme che deve assumere l'attività soccorritrice in funzione della variabilità in estensione e in intensità delle molteplici esigenze da affrontare.

Ma vi ha di più e di meglio per rassicurare su questo punto anche i più dubbiosi.

Nel progetto di legge si prevede perfino la possibilità di liberare con rapidità di procedura il nuovo ente dal peso della gestione di quelle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a finalità di *assistenza specifica* oggi amministrata dalle Congregazioni di Carità e che dovrebbero essere ereditate dal nuovo ente.

Quanto abbiamo finora esposto dà all'ente comunale la impronta di una provvida innovazione. È una nuova linfa vitale che penetra e permea tutto il vecchio solido tronco della organizzazione assistenziale disciplinato da una legislazione veramente geniale, non solo per i principii che la ispirarono ma anche e soprattutto perchè ha dimostrato di essere preparata ad accogliere ogni riforma anche la più profondamente innovatrice.

In quanto, poi, ai mezzi finanziari con cui il nuovo ente adempirà ai suoi alti fini, essi sono stabiliti nel disegno di legge e sono costituiti dalle rendite dei patrimoni delle Congregazioni di Carità e degli istituti di assistenza e beneficenza con fini generici, da una quota sul provento dell'addizionale istituita con Regio decreto 30 dicembre 1936, nonché dalle elargizioni delle provincie, dei Comuni e degli altri enti pubblici e privati.

Ritengo fermamente, onorevole senatore Felici, che tutte le elargizioni che rappresentavano il maggiore introito degli Enti Opere Assistenziali continueranno ad affluire con la stessa intensità all'Ente comunale: poichè sarebbe veramente assurdo pensare che, nel clima di solidarietà sociale creato dal Fascismo, dovessero inaridirsi alcune fonti di beneficenza e di assistenza solo perchè si è trasferita la competenza dell'ente raccoglitore ed erogatore.

Sanità pubblica. — Passando alla trattazione della materia sanitaria mi intratterò soltanto e brevemente sulla attività legislativa esplicata in questo campo nell'anno decorso dal Ministero dell'interno.

È pressochè completato il Regolamento generale sanitario per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi sanitarie.

In esso sarà contemplata la regolamentazione degli uffici e degli ordinamenti sanitari, sarà data forma organica alle norme che regolano lo stato giuridico dei sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie e sarà data ai vari titoli del Testo Unico una disciplina conforme ai progressi scientifici e alla nuova struttura dello Stato corporativo.

È stato approvato nella seduta del Consiglio dei

Ministri del 10 aprile e sarà prossimamente emanato il regolamento per il servizio farmaceutico.

Esso si compone di 68 articoli divisi in 4 titoli.

I principii ai quali si è ispirato il nuovo regolamento possono, nelle linee generali, ridursi a tre:

1° dare al servizio farmaceutico un indirizzo più conforme ai principii che disciplinano l'attività delle categorie nell'ordinamento corporativo dello Stato;

2° uniformare le disposizioni del regolamento alle norme dettate dal nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie;

3° concretare in norme giuridiche i principii affermati dalla giurisprudenza.

Il regolamento contiene numerose innovazioni nei confronti di quello del 1914.

È ormai completato il regolamento sulle specialità medicinali, sui prodotti biologici e sui presidii medico-chirurgici.

Desidero a questo proposito dare alcuni ragguagli sulla portata del provvedimento che, senza essere conosciuto nei suoi principii informativi, ha destato un ingiustificato allarme in alcune categorie di produttori.

Le finalità che il Ministero dell'interno si ripromette di raggiungere non possono non essere condivise da quanti sono comunque interessati a questo problema.

L'intendimento del Ministero è quello di aumentare il prestigio e la considerazione specialmente all'estero dell'industria nazionale del prodotto farmaceutico, negando la qualifica di specialità medicinale a quei prodotti che non hanno un serio valore scientifico ed una tipica originalità di preparazione.

È parso quindi utile che si procedesse ad una giusta selezione fra prodotti elaborati attraverso severe esperienze e studi sicuri e prodotti costituiti da comuni ricettazioni, che non hanno altro di particolare che una confezione più accurata e spesso seducente.

Viene pertanto proposto di limitare la qualifica di specialità medicinale ai primi prodotti, veramente meritevoli della registrazione contemplata dall'articolo 172 del Testo Unico delle leggi sanitarie, classificando tutti gli altri con la denominazione di *confezioni farmaceutiche*, anch'esse peraltro soggette al nulla osta sanitario per poter essere poste in commercio. È evidente che le confezioni farmaceutiche, non potendo vantare singolari proprietà terapeutiche, dovranno essere presentate al pubblico con la sola formula di composizione e con nomi corrispondenti alla formula stessa o tutto al più alla funzione terapeutica cui sono notoriamente destinate.

È altresì evidente che il prezzo di vendita al pubblico delle confezioni dovrà essere contenuto in misura assai più modesta di quella consentita alle specialità medicinali.

I prodotti biologici, poi, in quanto richiedono speciali accorgimenti per la loro preparazione, sono stati disciplinati a parte con criteri di vigi-

lanza e controllo assai più rigorosi, sia agli effetti della produzione, che del commercio.

L'elenco dei così detti presidi medici-chirurgici è stato infine modificato ed ampliato in relazione, sia alla campagna demografica, sia alle esigenze della difesa antiaerea, sia per una maggiore difesa della salute pubblica.

Anche la *pubblicità sanitaria* è stata disciplinata con particolari norme atte a contenerla nel campo morale e soprattutto scientifico, evitandosi ogni abuso, risultato per il passato così pregiudizievole.

È, altresì, pronto per essere emanato il provvedimento legislativo contenente norme per l'ordinamento dei servizi sanitari ospedalieri, sul contenuto del quale reputo opportuno ragguagliare con brevità il Senato.

Da tempo si erano rilevate deficienze nell'assistenza ospedaliera, dipendenti, sia da una inadeguata organizzazione dei servizi, sia specialmente dalla mancanza di un complesso uniforme di norme, atte a disciplinare l'andamento dei servizi stessi nonché le mansioni e la carriera del personale.

Tali deficienze si erano fatte più evidenti in rapporto alla politica sanitaria fascista, che ha dato un nuovo impulso all'attrezzatura igienica del Paese e, di riflesso, alla efficienza dell'organizzazione sanitaria in genere. Su questo argomento richiamo l'attenzione del senatore Gatti che si è interessato assai dell'organizzazione sanitaria e delle riforme ospitaliere.

Ad ovviare tale lacuna tende il progetto di norme predisposte in adempimento a quanto prescrive l'articolo 192 del Testo Unico delle leggi sanitarie.

Gli ospedali vengono distinti in categorie sulla base della loro efficienza, della loro attrezzatura e delle cure che vengono praticate, sono fissati in massima i quadri del personale e i criteri di scelta atti ad assicurare all'ospedale il servizio dei più idonei, garantendo al personale prescelto lo stato giuridico e la possibilità di carriera, quale incentivo ad un continuo perfezionamento professionale.

Si è sentita, inoltre, la necessità di dettare norme tecniche circa la *costruzione dei nuovi ospedali*, anche per porli in condizione di avvantaggiarsi dei progressi della tecnica edilizia ospedaliera.

A tal fine si è predisposto, con l'ausilio di una apposita Commissione di competenti, uno schema di provvedimento che fissa le norme fondamentali, alle quali le nuove costruzioni ospitaliere dovranno uniformarsi sia per quanto si riferisce ai fabbricati ed alla loro funzionalità, sia per quanto concerne gli impianti e gli attrezzamenti igienici in genere.

Una risposta debbo all'onorevole Ricci che ieri ha pronunciato un notevole discorso sul problema demografico.

Come il Senato sa, questa materia è stata ampiamente esaminata e discussa dagli organi di

Governo e di Partito, nonché da tutta la stampa quotidiana e da riviste scientifiche e politiche.

Si è creata così, in questi ultimi tempi specialmente, una letteratura ampia e complessa nella quale è possibile trovare svolte cause e rimedi capaci di soddisfare tutte le opinioni e tutte le tendenze. Il difficile sta nello scervere, da questa imponente materia, la parte di cause che è più direttamente legata agli effetti che si lamentano e adottare poi i corrispondenti rimedi, in quanto questi sono il più delle volte di non facile attuazione per una quantità di motivi, non ultimo quello finanziario.

Con l'onorevole Ricci siamo del resto d'accordo in più di due terzi del suo discorso, cioè, nella parte nella quale egli dimostra, statistiche alla mano, quanto, del resto, è noto a tutti e cioè: la diminuzione della natalità e la gravità del problema specialmente in relazione al futuro: siamo con lui d'accordo anche quando indica nell'urbanesimo una delle ragioni fondamentali della denatalità.

Ma il difficile viene quando si passa ai rimedi.

A seguito delle decisioni del Gran Consiglio e del Consiglio dei Ministri è stato istituito, presso il Ministero dell'interno, uno speciale Ufficio demografico centrale per lo studio di tutti i problemi attinenti a questa materia e per l'attuazione delle norme già dettate e da dettarsi di volta in volta a seconda di quanto i risultati degli studi e della necessaria esperienza insegneranno.

L'onorevole Ricci sa certamente che questo problema, non da ora soltanto, è considerato dal Regime come fondamentale della sua politica e può essere sicuro, quindi, che niente sarà trascurato per ottenere, per quanto è nelle nostre possibilità, delle soluzioni favorevoli.

All'onorevole senatore Maragliano desidero rispondere relativamente a quella parte del suo discorso nella quale ha trattato or ora argomenti attinenti per materia alla competenza del Ministero dell'interno.

Confermo, come ho già dichiarato alla Camera, e come ha riconosciuto del resto lo stesso onorevole Maragliano, che il Ministero è decisamente favorevole alla vaccinoprofilassi contro le malattie diffuse.

A tal proposito, nel progetto di regolamento per la profilassi delle malattie diffuse già pronto e che sarà sottoposto quanto prima al Consiglio superiore della Sanità pubblica, il problema della vaccino-profilassi viene affrontato e disciplinato nella sua complessità.

Il senatore Maragliano si lamenta che vi sia, in Italia, nel pubblico ed in tutte le classi sociali, una diffidenza ed una renitenza verso le vaccinazioni preventive, ed è vero: ma, come riconosce lo stesso senatore Maragliano, il pubblico non ne ha colpa; questa, se esiste, risale a quel dottrinarismo di cui il Maragliano fa cenno e che deve contare ancora parecchi discepoli se tali idee sono largamente diffuse nella classe sanitaria.

Tutto ciò giustifica il ritardo del Ministero a prendere provvedimenti generali coattivi di maggiore vastità, che debbono trovare nel pubblico, ma anche e soprattutto nella classe medica, una coscienza relativamente formata. (*Vive approvazioni*).

Un'altra risposta debbo al senatore Gatti che si è intrattenuto poco fa sopra alcuni problemi riflettenti l'assistenza sanitaria e particolarmente l'assistenza ostetrica. Il Governo ha già fatto abbastanza in questa materia. Una recente legge voluta dal Duce ha elevato materialmente e moralmente la classe delle levatrici condotte.

Il senatore Gatti ha altresì auspicato una riforma dell'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia, intesa a dare all'opera stessa compiti non più sussidiari, ma preminenti circa l'assistenza alle gestanti ed alle partorienti. Posso assicurare l'onorevole senatore Gatti che uno studio in tal senso è in corso presso i competenti uffici del Ministero.

Archivi di Stato. — Un'altra attività sulla quale l'Amministrazione dell'interno ha sempre nella discussione dei bilanci ragguagliato il Senato è quella che riguarda gli Archivi di Stato.

Durante l'anno decorso sono stati in ogni Archivio intensificati i lavori di ordinamento dei fondi conservati, dando notevole impulso alla compilazione degli inventari, degli indici e dei registri, sicchè altre importanti fonti di notizie storiche potranno, fra breve, essere poste a disposizione degli studiosi.

È stata, altresì, intrapresa la ricognizione degli antichi libri degli statuti dei Comuni e delle Corporazioni artigiane, conservati sia presso gli Archivi di Stato, sia presso biblioteche, Comuni ed Istituti di assistenza e di beneficenza pubblica.

Secondo gli intendimenti del Ministero tale ricognizione deve costituire il primo passo verso il censimento di tutto il materiale documentario della Nazione, compreso quello in possesso dei privati che non può più oltre restare ignorato.

Altro lavoro quasi portato a termine è quello che riguarda la raccolta e l'aggiornamento del materiale per la ristampa del volume «L'ordinamento delle carte degli Archivi di Stato Italiani», importante manuale storico-archivistico pubblicato nel 1910 a cura del Ministero, con la collaborazione dei Soprintendenti e Direttori dei vari Archivi.

Tale ristampa farà conoscere l'ingente materiale storico-documentario conservato negli Archivi di Stato italiani e ragguaglierà sulla sua distribuzione e sul suo ordinamento effettuato ad opera del personale archivistico.

In quanto al nuovo ordinamento, da tempo auspicato, degli Archivi Italiani, piace far presente che il Ministero ha portato a termine lo studio della relativa riforma, che si trova ora all'esame di una Commissione di tecnici designati dal Consiglio per gli Archivi; questa riforma dovrà essere necessariamente totalitaria, tale da far sì che tutto l'antico materiale archivistico sparso nei

diversi uffici statali, ove è malamente conservato, disordinato ed ignorato, venga alla fine raccolto negli Archivi di Stato; che gli Archivi di tutti gli altri Enti morali con finalità pubblica siano opportunamente controllati; che infine sia disciplinata, pur col doveroso rispetto dei legittimi interessi dei proprietari, la conservazione e lo studio degli Archivi privati, presso i quali sono spesso custodite memorie sacre del glorioso passato della nostra Patria.

Ordine pubblico. — Le condizioni dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza durante l'anno 1936 si sono mantenute più che normali.

La polizia è stata come sempre garante di questa ormai consolidata situazione di assoluta tranquillità nella quale la Nazione vive e progredisce.

Unanime all'estero è il riconoscimento della sicurezza, dell'ordine, della disciplina esistente in ogni angolo anche il più remoto del territorio dello Stato. (*Applausi*).

In nome del Ministero dell'interno ringrazio l'onorevole senatore Felici dell'elogio rivolto alla polizia italiana la cui opera assidua, attenta, diligente, tempestiva, silenziosa meritava un sì alto riconoscimento.

Che la polizia italiana sia fra le più quotate nel mondo è dimostrato dal fatto che pervengono da parte di Stati esteri continue richieste di gruppi di funzionari nostri, chiamati a creare nuovi servizi o a riorganizzare quelli già esistenti.

Insieme alla polizia è doveroso ricordare l'Arma dei Reali carabinieri, e la Milizia per la sicurezza nazionale, che hanno esplicato un'attività veramente efficace e altamente meritoria. (*Vive applausi*).

Lo spirito pubblico è stato sempre ovunque elevato.

Onorevoli Senatori, in un mondo torbido e sconvolto, l'Italia illuminata dalla luce della vittoria muove sicura e decisa verso il suo destino e il popolo devoto al Regime ed al suo Capo, consapevole della sua nuova responsabilità storica, attende agli eventi di domani.

Il ricordo delle celebrazioni del I Annuale dell'Impero rimarrà per sempre vivo e indelebile nel nostro spirito. Nella gloria della Via Imperiale si è celebrato il doveroso trionfo dei Combattenti, ma ognuno ha sentito che l'Impero prima di sorgere nelle terre conquistate dal valore delle nostre armi era nato nella volontà del Capo e nella coscienza del popolo. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

E il popolo sentiva che questo è veramente per la Patria il secolo della potenza civile e della gloria militare. (*Vivissimi e generali applausi, moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

L'integrazione, a carico dello Stato, dei bilanci dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei comuni della provincia stessa, autorizzata col Regio decreto-legge 9 novembre 1924, n. 1958, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, fino a tutto l'anno 1929, e prorogata, successivamente, fino a tutto il 1936, è ulteriormente prorogata, nella misura di lire 1.000.000 a tutto l'anno 1937.

(Approvato).

Art. 3.

È stabilito in lire 108.000.000, per l'esercizio finanziario 1937-38, il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, di cui all'articolo 7, n. 1 del Testo Unico approvato col Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo per il culto riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo predetto, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo del Re di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello

Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 23 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto, possono imputarsi ai fondi iscritti nell'esercizio 1937-38 senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo del Re di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate dei Patrimoni riuniti ex-economi di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella F);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie dei patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella G).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'ammini-

strazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex-economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo del Re di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del primo comma dell'articolo 41 del predetto Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso all'appendice medesima.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2244, che detta norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, portante provvedimenti concernenti l'energia elettrica » (Numero 1616). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2244, che detta norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, portante provvedimenti concernenti l'energia elettrica ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2244, che detta norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, portante provvedimenti concernenti l'energia elettrica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, che stabilisce gli organici degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina » (N. 1619). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, che stabilisce gli organici degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, che stabilisce gli organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 162, concernente la revisione della Convenzione 31 luglio 1923-I, approvata con decreto ministeriale 10 novembre 1923-II, per la concessione in esercizio alla Società Abruzzese Miniere Asfalto (S. A. M. A.) delle miniere erariali asfaltifere di San Valentino in territorio di Pescara » (N. 1624). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 162, concernente la revisione della Convenzione 31 luglio 1923-I, approvata con decreto ministeriale 10 novembre 1923-II, per la concessione in esercizio alla Società Abruzzese Miniere Asfalto (S. A. M. A.) delle miniere erariali asfaltifere di San Valentino in territorio di Pescara ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 162, concernente la revisione della Convenzione 31 luglio 1923-I, approvata con decreto ministeriale 10 novembre 1923 - Anno II, per la concessione in esercizio alla Società Abruzzese Miniere Asfalto (S. A. M. A.) delle miniere erariali asfaltifere di San Valentino in territorio di Pescara.

Il Capo del Governo lascia l'Aula salutato da vivissimi applausi e da grida di « Viva il Duce ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2469, contenente modificazioni alla legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande » (N. 1626). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2469, contenente modificazioni alla legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2469, contenente modificazioni alla legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 23 novembre 1936 — Anno XV, n. 2469, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 1937-XV.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto-legge 21 febbraio 1932-X, n. 154, convertito nella legge 16 maggio 1932-X, n. 557, contenente norme sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi;

Visto il Regio decreto 25 aprile 1932-X, n. 406, contenente le norme di attuazione del Regio decreto-legge 21 febbraio 1932-X, n. 154, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi;

Vista la legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1723, contenente modificazione dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 21 febbraio 1932-X, n. 154;

Visto il Regio decreto-legge 24 ottobre 1935 — Anno XIII, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, contenente modificazioni alla legge 16 maggio 1932-X, n. 557;

Visto il Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, contenente disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni alla legge 26 marzo 1936 — Anno XIV, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La disposizione della lettera c) dell'ultimo comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, è sostituita dalla seguente:

« c) nei casi nei quali il compilatore denunciasse soltanto i prezzi minimi o soltanto i prezzi massimi, quelli denunciati saranno considerati come unici da valere sia come minimi che come massimi ».

Art. 2. — È fatto obbligo ai conduttori di albergo, pensione e locanda, di presentare agli effetti degli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, denunce separate per la casa principale e per le dipendenze, nei casi in cui l'esercizio sia collocato in due o più fabbricati.

Lo stesso obbligo sussiste quando la casa principale è la dipendenza, pur essendo in un unico fabbricato, abbiano ingresso separato e presentino caratteristiche di attrezzatura nettamente diverse.

Art. 3. — Fermi restando i termini stabiliti dall'articolo 5 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, i conduttori di albergo, pensione o locanda ad apertura stagionale, che assumono la gestione dell'esercizio dopo il 15 ottobre, potranno presentare la denuncia di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto, contemporaneamente alla presentazione all'autorità di pubblica sicurezza della domanda di licenza.

Art. 4. — I conduttori di albergo, pensione o locanda non potranno esigere:

a) prezzi superiori o inferiori a quelli denunciati ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, o determinati dal Ministero per la stampa e la propaganda (Direzione generale per il turismo), a norma degli articoli 3 e 4 del citato decreto;

b) prezzi superiori a quelli segnati nell'elenco completo delle camere di cui all'articolo 6 del citato decreto;

c) prezzi superiori a quelli indicati nel bollettino di cui all'articolo 7 del citato decreto.

L'articolo 8 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, è abrogato.

Art. 5. — L'articolo 9 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, è sostituito dal seguente:

« I conduttori di albergo, pensione o locanda hanno facoltà di applicare prezzi inferiori ai minimi nei seguenti casi:

1° comitive organizzate composte di almeno dieci persone;

- 2° pensionanti per periodi di soggiorno continuativo superiore ai quindici giorni;
 3° sanitari soggiornanti in una stazione di cura;
 4° bambini al di sotto di sei anni;
 5° corrieri e personale di servizio al seguito dei clienti;
 6° partecipanti isolati o in comitive a manifestazioni di interesse turistico o nazionale ».

Art. 6. — I conduttori di albergo, pensione o locanda che intendano valersi della facoltà concessa nell'articolo precedente, hanno l'obbligo di denunciare con le modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, prezzi minimi da praticare nella suddetta ipotesi, che però dovranno essere approvati dal Ministero per la stampa e la propaganda.

Art. 7. — I conduttori di albergo, pensione o locanda, che hanno aderito alla convenzione per i buoni di albergo, non potranno denunciare prezzi di pensione di cui alla lettera c) dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, inferiori al prezzo di vendita dei buoni del gruppo al quale gli esercizi sono assegnati, depurato della quota relativa al diritto fisso per il servizio e dell'imposta di soggiorno.

I conduttori di albergo, pensione o locanda aderenti al servizio buoni non potranno:

- a) accettare buoni di albergo come danaro contante;
 b) accettare buoni di albergo di gruppo superiore o inferiore a quello al quale gli esercizi sono iscritti senza esigere o rimborsare la differenza del loro valore nominale;
 c) esigere supplementi stagionali in misura superiore a quella stabilita dalla convenzione dei buoni stipulata con la Federazione nazionale fascista alberghi e turismo o esigerli in periodo non previsto per la loro applicazione;
 d) rimborsare il prezzo di prestazioni non usufruite dai portatori dei buoni;
 e) esigere dai portatori dei buoni di pensione senza bagno o di mezza pensione che usufruiscano di pensione con bagno o pensione intera, un supplemento superiore o inferiore alla differenza del prezzo nominale dei diversi tipi di buoni;
 f) rifiutare di ospitare portatori di buoni pur avendo disponibilità di alloggio o esigere supplementi per l'occupazione delle camere meglio attrezzate;
 g) presentare all'incasso buoni intestati a persone non ospitate nel proprio albergo.

Art. 8. — I conduttori di albergo, pensione o locanda, sono tenuti a conservare per la durata di mesi sei, copia di tutti i conti rilasciati alle persone alloggiate o le prove contabili dalle quali risultino i seguenti dati:

- a) nome e cognome del cliente;

- b) numero delle persone alloggiate per le quali viene compilato il conto;
 c) numero effettivo delle camere assegnate;
 d) prezzo giornaliero delle camere e dei pasti o della pensione e delle eventuali prestazioni straordinarie;
 e) il diritto fisso per il servizio e l'imposta di soggiorno e di cura;
 f) giorni, mese ed anno ai quali si riferisce il conto.

Tali documenti devono essere esibiti a richiesta degli incaricati della vigilanza di cui all'articolo 14 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049.

Art. 9. — Il primo ed il terzo comma dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935 - Anno XIII, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, sono sostituiti dai seguenti:

« I contravventori alle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 5, 6, 7, nell'ultimo comma dell'articolo 10, nell'articolo 11 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, nonché negli articoli 2, 6, 7, 8 del presente decreto, sono puniti con l'ammenda da lire 100 a lire 1000.

I contravventori alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del presente decreto sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 5000 oltre al rimborso dell'importo pagato in più dai viaggiatori ».

Art. 10. — Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1936-XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ALFIERI
 SOLMI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

GALLENZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLENZA. Assicuro i colleghi che sarò brevissimo, perchè mi limiterò a fare due raccomandazioni relative alla conversione in legge del Regio decreto-legge con cui si stabilisce la pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande.

Il decreto non rappresenta niente di sostanzialmente nuovo. È un ritorno felice all'antico,

in quanto nel passato, molto opportunamente, i prezzi degli alberghi venivano pubblicati in modo che tutti i viaggiatori potevano sapere esattamente quello che avrebbero dovuto pagare. Non so perchè quest'ottimo provvedimento fu soppresso; ora si torna ad istituirlo e di questo va data lode al Ministero della stampa e propaganda. Però è forse da raccomandare che, nella esecuzione di questa provvidenza, si tenga conto di una serie di complicazioni che sono profondamente fastidiose e, in molti casi, specialmente per i viaggiatori stranieri, assolutamente incomprensibili. Mi riferisco a tutta quella attrezzatura di addizionali e di tasse, più volte lamentata, per le quali, quando il prezzo della camera è fissato, chi si serve di detta stanza ignorerà quello che dovrà pagare, perchè bisognerà aggiungere al prezzo della camera una serie di altre quotazioni, le quali comprendono anche la famosa percentuale per il servizio che si risolve, in pratica, in una duplicazione, inquantochè, nella maggior parte dei casi, il servizio non esclude la mancia se si voglia essere serviti.

La seconda raccomandazione si riferisce ai prezzi delle trattorie e degli alberghi. Credo che ci troveremo tutti d'accordo nel riconoscere con compiacimento che, quasi sempre, i prezzi praticati in questi esercizi pubblici in Italia sono onesti, modesti, certo non superiori a quelli degli altri maggiori Stati d'Europa, anzi in genere inferiori ad essi; il che riesce utile per incoraggiare le correnti turistiche che da tempo si dirigono in Italia. Però, disgraziatamente un'eccezione è costituita dai Caffè e dagli esercizi pubblici posti nei locali dipendenti dalle Ferrovie dello Stato. Nei maggiori Caffè delle stazioni i prezzi sono ancora elevati, come sono assai elevati i prezzi praticati nei vagoni-ristorante. Tutto questo contrasta con la politica favorevole al turismo, dovuta al Governo.

Io ho interrogato più volte i dirigenti dei Caffè di stazione e mi sono sentito rispondere che l'altezza dei prezzi è in relazione al prezzo d'affitto che essi devono pagare alle Ferrovie; si tratta veramente di prezzi spesso elevati, i quali per altro giustificano le tariffe, elevate esse pure, che vengono praticate in tali esercizi. Io credo che se il Ministero della Stampa e Propaganda farà opportuni passi presso il Ministero delle Comunicazioni affinchè questo stato di cose sia migliorato compirà opera utile, alla quale avrebbe dovuto provvedere prima d'ora.

Sarà infine utile raccomandare al Ministero della Stampa e Propaganda di evitare l'errore in cui rischia di cadere compilando un po' troppo burocraticamente le norme onde vengono disciplinati i provvedimenti che si devono adottare. Bisogna che, sotto questo punto di vista, le cose siano notevolmente semplificate. Mi basti citare, ad esempio, una disposizione recente per la quale i conduttori d'alberghi ogni sera devono mandare all'Ente locale del turismo lo stato della disponibilità delle camere. Tutto questo in teoria può anche sembrare utile, ma in pratica vuol dire

soprattutto, per gli alberghi, un maggior aggravio di spese, per gli impiegati che debbono tenere la contabilità relativa a tutte le registrazioni, alle citate addizionali, alle percentuali da applicare, e via di seguito; tutte spese che, in ultima analisi, vengono a gravare sui viaggiatori, perchè naturalmente gli albergatori non se la sentono di pagarle di tasca loro.

Con queste raccomandazioni io credo che il Senato farà opera buona approvando i due provvedimenti sottoposti al suo esame, i quali corrispondono a bisogni realmente sentiti. (*Approva-*

zioni):

FELICI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FELICI, *relatore*. Tengo a dichiarare, d'accordo con il Presidente della Commissione, che la Commissione stessa si associa in linea di massima alle raccomandazioni fatte dal senatore Gallenga.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2470, concernente l'istituzione del "Sabato Teatrale" » (N. 1627). - (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge con modificazioni del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2470, concernente l'istituzione del "Sabato Teatrale" ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2470, concernente la istituzione del « Sabato teatrale », con le seguenti modificazioni:

L'articolo 2 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2470, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Per regolare le attività connesse alla istituzione del « Sabato teatrale » è costituita presso il Ministero per la stampa e la propaganda una Commissione centrale presieduta dal Ministro, o da un suo delegato, e che è composta:

1°) da un membro del Direttorio del Partito Nazionale Fascista delegato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista;

2°) dal direttore generale del teatro presso il Ministero per la stampa e la propaganda;

3°) da un rappresentante del Ministero dell'Interno;

4°) da un rappresentante del Ministero delle finanze;

5°) da un rappresentante del Ministero della educazione nazionale;

6°) da un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

7°) dal direttore generale dell'Opera Nazionale Dopolavoro;

8°) dal direttore artistico culturale dell'Opera Nazionale Dopolavoro;

9°) dal presidente della Confederazione Fascista dei professionisti e degli artisti;

10°) da un rappresentante della Confederazione Fascista dei lavoratori del commercio;

11°) dal presidente della Federazione Nazionale Fascista degli industriali dello spettacolo;

12°) dal segretario della Federazione Nazionale Fascista dei lavoratori dello spettacolo.

« La Commissione è assistita da un segretario scelto fra i funzionari del Ministero per la stampa e la propaganda (Direzione generale del Teatro).

« La sede della predetta Commissione è presso il Ministero per la stampa e la propaganda ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 102, contenente disposizioni concernenti il divieto di arruolamento di volontari per la Spagna » (N. 1631). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 102, contenente disposizioni concernenti il divieto di arruolamento di volontari per la Spagna »

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 102, contenente disposizioni concernenti il divieto di arruolamento di volontari per la Spagna.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, concernente norme per agevolare il finanziamento delle opere di bonifica » (N. 1635). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, concernente norme per agevolare il finanziamento delle opere di bonifica ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, concernente norme per agevolare il finanziamento delle opere di bonifica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 181, che approva la convenzione in data 17 dicembre 1936, con la quale viene risolta la concessione di opere di navigazione interna nella valle del Po, data alla Società Italiana di Navigazione interna, anonima, con sede a Venezia » (N. 1636). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 181, che approva la convenzione in data 17 dicembre 1936, con la quale viene risolta la concessione di opere di navigazione interna nella valle del Po, data alla Società Italiana di Navigazione interna, anonima, con sede a Venezia ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 181, che approva la convenzione in data 17 dicembre 1936, con la quale viene risolta la concessione di opere di navigazione interna nella valle del Po, data alla Società italiana di navigazione interna, anonima, con sede a Venezia.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1937

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 244, contenente norme per la disciplina dei prezzi degli alberghi, pensioni e locande per gli anni 1937-38 e del servizio dei buoni d'albergo » (N. 1640). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 244, contenente norme per la disciplina dei prezzi degli alberghi, pensioni e locande per gli anni 1937-1938 e del servizio dei buoni d'albergo ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 244, contenente norme per la disciplina dei prezzi degli alberghi, pensioni e locande per gli anni 1937-1938 e del servizio dei buoni d'albergo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 251, che reca norme per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali della Milizia portuaria che si trovano in servizio nei porti dell'Africa Orientale Italiana » (N. 1646). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 251, che reca norme per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali della Milizia portuaria che si trovano in servizio nei porti dell'Africa Orientale Italiana ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 251, che detta le norme

per la costituzione delle Commissioni per gli esami di avanzamento degli ufficiali della Milizia portuaria che si trovano in servizio nei porti dell'Africa Orientale Italiana.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, che approva l'ordinamento della Regia aeronautica » (N. 1656). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, che approva l'ordinamento della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, che approva l'ordinamento della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 209, contenente modificazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, relativo alle sovvenzioni per la gestione delle stagioni liriche e delle compagnie drammatiche, nonché di società o enti di concerti e di complessi operettistici e di riviste » (N. 1657). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 209, contenente modificazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, relativo alle sovvenzioni per la gestione delle stagioni liriche e delle compagnie drammatiche, nonché di società o enti di concerti e di complessi operettistici e di riviste ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 209, contenente modificazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, relativo alle sovvenzioni per la gestione delle stagioni liriche e delle compagnie drammatiche, nonché di Società o enti di concerti e di complessi operettistici e di riviste.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 297, concernente il trattamento economico del personale locale addetto alle Scuole italiane all'estero » (N. 1659). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 297, concernente il trattamento economico del personale locale addetto alle Scuole italiane all'estero ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 297, concernente il trattamento economico del personale locale addetto alle Scuole italiane all'estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 359, riguardante la determinazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria per i trasferimenti di immobili al Comune di Trento per l'attuazione dei lavori di risanamento del quartiere del "Sass" in detta città » (N. 1660). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 359, riguardante la determinazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria per i trasferimenti di immobili al Comune di Trento per l'attuazione dei lavori di risanamento del quartiere del "Sass" in detta città ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 359, riguardante la determinazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria per i trasferimenti di immobili al Comune di Trento per l'attuazione dei lavori di risanamento del quartiere del « Sass » in detta città.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Bacci, Baldi Papini, Banelli, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Bergamasco, Bergamini, Berio, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bociardo, Bombi, Bonardi, Bongiovanni, Broglia, Burzagli.

Calisse, Campili, Carletti, Casanuova, Casoli, Cassis, Castelli, Catellani, Cattaneo Giovanni, Celsia, Centurione Scotto, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Cini, Ciruolo, Colonna, Contarini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Ancora, Della Gherardesca, De Lorenzo, De Marinis, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vito, Di Bagno, Diena, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Ducci, Dudan.

Etna.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1937

Fabri, Facchinetti, Faelli, Faina, Fedele, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Fraschetti.

Galimberti, Gallenga, Gasparini Jacopo, Gasparini Gino, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Gigante, Giordano, Giuria, Giusti del Giardino, Graziosi, Guacero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti.

Josa.

Lanza Branciforte, Leicht, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Lucioli, Lustig.

Mambretti, Manzoni, Maragliano, Marcello, Marciano, Marescalchi, Marracino, Miari de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montefinale, Montresor, Mori, Mormino, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci, Nunziante.

Orsi, Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Perris, Perrone Compagni, Petrone, Piaggio, Pitacco, Porro Carlo, Porro Ettore.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rossini, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salucci, Salvi, Sandicchi, Santoro, Scadute, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scotti, Sechi, Silj, Silvestri, Sirianni, Sitta, Solari, Soler, Spez-zotti, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Tassoni, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Versari, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone.

Zerboglio, Zoppi Ottavio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1553):

Senatori votanti	189
Favorevoli	182
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2244, che detta norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 16 aprile

1936-XIV, n. 886, portante provvedimenti concernenti l'energia elettrica (1616):

Senatori votanti	189
Favorevoli	186
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, che stabilisce gli organici degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina (1619):

Senatori votanti	189
Favorevoli	185
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 162, concernente la revisione della Convenzione 31 luglio 1923-I, approvata con decreto ministeriale 10 novembre 1923-II, per la concessione in esercizio alla Società Abruzzese Miniere Asfalto (S. A. M. A.) delle miniere erariali asfaltifere di San Valentino in territorio di Pescara (1624):

Senatori votanti	189
Favorevoli	185
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2469, contenente modificazioni alla legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande (1626):

Senatori votanti	189
Favorevoli	185
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2470, concernente l'istituzione del «Sabato Teatrale» (1627):

Senatori votanti	189
Favorevoli	186
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 102, contenente disposizioni

concernenti il divieto di arruolamento di volontari per la Spagna (1631):

Senatori votanti	189
Favorevoli	183
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, concernente norme per agevolare il finanziamento delle Opere di bonifica (1635):

Senatori votanti	189
Favorevoli	186
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 181, che approva la convenzione in data 17 dicembre 1936-XV, con la quale viene risolta la concessione di opere di navigazione interna nella valle del Po, data alla Società Italiana di Navigazione interna, anonima, con sede a Venezia (1636):

Senatori votanti	189
Favorevoli	185
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 244, contenente norme per la disciplina dei prezzi degli alberghi, pensioni e locande per gli anni 1937-38 e del servizio dei buoni d'albergo (1640):

Senatori votanti	189
Favorevoli	185
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 251, che reca norme per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali della Milizia portuaria che si trovano in servizio nei porti dell'Africa Orientale Italiana (1646):

Senatori votanti	189
Favorevoli	186
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, che approva l'ordinamento della Regia aeronautica (1656):

Senatori votanti	189
Favorevoli	186
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 209, contenente modificazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, relativo alle sovvenzioni per la gestione delle stagioni liriche e delle compagnie drammatiche, nonché di società o enti di concerti e di complessi operettistici e di riviste (1657):

Senatori votanti	189
Favorevoli	185
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 297, concernente il trattamento economico del personale locale addetto alle Scuole italiane all'estero (1659):

Senatori votanti	189
Favorevoli	184
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 359, riguardante la determinazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria per i trasferimenti di immobili al Comune di Trento per l'attuazione dei lavori di risanamento del quartiere del « Sass » in detta città (1660):

Senatori votanti	189
Favorevoli	183
Contrari	6

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Broglia, Marescalchi, Reggio, Bodrero, Tallarigo, Pende, Leicht e Romano Michele a presentare alcune relazioni.

BROGLIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 22, che contiene nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcool di prima categoria (1710). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

MARESCALCHI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 450, che autorizza la spesa di lire 1.500.000 per provvedere a rimboschimenti da eseguire per la celebrazione dell'Impero (1711). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

REGGIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 438, riguardante la

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1937

sistemazione di edifici ai valichi alpini di frontiera (1680). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

BODRERO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Opera Nazionale Dopolavoro (1690). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

PENDE. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Norme provvisorie per l'ammissione alle Scuole-Convitto professionali per infermiere ed alle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici (1648). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

Modificazione dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, riguardante provvedimenti per la Croce Rossa Italiana (1649). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

TALLARIGO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modificazioni alla legge 8 luglio 1929-VII, n. 1337, concernente la Milizia portuaria (1643). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

LEICHT. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa (1494). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

ROMANO MICHELE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Delega al Governo del Re delle facoltà di riunire in Testi Unici le disposizioni circa i vari rami dei servizi dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale (1645). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Broglia, Marescalchi, Reggio, Bodrero, Tallarigo, Pende, Leicht e Romano Michele della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Millosevich di dar lettura di una interrogazione presentata alla Presidenza.

MILLOSEVICH, segretario:

Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'educazione nazionale e degli interni per sapere se non ritengano di poter disporre una più assidua sorveglianza sugli esperimenti di vivisezione, secondo il disposto della vigente legge; e se non credano necessario modificare la legge stessa, od almeno integrarla con precise norme regolamentari,

affinchè siano realmente rispettati i fini civili che essa si propone.

GALLENGA.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1687). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1687). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-VI (1689). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia (1236). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, concernente riforma degli ordinamenti tributari (1477). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1879, concernente la sospensione temporanea dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, riguardanti l'elevamento dei minimi imponibili e le relative detrazioni agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile (1478). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 163, che disciplina le rivalutazioni per conguaglio monetario degli enti patrimoniali delle società commerciali (1604). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, contenente norme per la definizione delle questioni finanziarie derivanti dall'applicazione dei trattati di pace e dalla liquidazione dei danni di guerra (1617). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 197, concernente modificazione al Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, relativo all'autorizzazione al Ministro per le finanze a vendere la parte demaniale dell'ex convento del Gesù in Roma al Collegio di San Francesco Saverio per le missioni estere (1630). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2197, contenente nuove norme per le cessioni di crediti verso l'estero, di titoli esteri e di titoli italiani emessi all'estero e

per il trasferimento di crediti bloccati in Italia (1634). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2455, concernente l'istituzione di una zona industriale nel territorio del comune di Ferrara (1655). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 219, che autorizza la spesa di lire 109.000.000, a pagamento non differito, per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti nel Tevere e per la costruzione di un aerodromo in località La Magliana in Roma (1662). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1937-XV, n. 266, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario

1936-37 (1664). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2136, recante proroga del termine stabilito per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (1665). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 235, contenente norme integrative per il funzionamento dei Consigli provinciali dell'economia corporativa (1667). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

La seduta è tolta (ore 18,50).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.